

TRIBUNALE DI NAPOLI

Procedura OCC Consiglio Ordine degli Avvocati di Napoli

Istanti: Sig.re Sannino Antonio

Sig.ra Esposito Gaetana

Professionisti nominati a svolgere i compiti di Gestori:

Avv. Romina Amicolo

Avv. Giusy Bagnale

©©©

Relazione dei Gestori della Crisi ex art. 9, comma 2, L. 3/2012

INDICE

§ 1. PREMESSA: LE DICHIARAZIONI PRELIMINARI

§ 1.2. Informazioni circa la situazione familiare dei debitori

§ 2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

§ 2. 1 Indicazione delle cause dell'indebitamento

§ 2. 2 Riassunto della situazione debitoria: la massa passiva

§3. IL DETTAGLIO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

§ 3.1. I CREDITORI PRIVILEGIATI

§3.1.1 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI

§ 3.1.2 COMUNE DI NAPOLI

§.3.2 I CREDITORI CHIROGRAFARI

§ 3.2.1 IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE

§ 3.2.1.A) La valutazione del merito creditizio

§ 3.2.2 IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC contratto n. 20074179575312

§ 3.2.2 A) La valutazione del merito creditizio

§3.2.3 IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA contratto n 4380899

§3.2.3.A) La valutazione del merito creditizio

§.3.2.4 IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC contratto n 10018664342770

§3.2.4.A) La valutazione del merito creditizio

§.3.2.5 NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC contratto n 10018664342770

§3.2.5.A) La valutazione del merito creditizio

§.3.2.6 IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA contratto n. 9197296

§3.2.6.A) La valutazione del merito creditizio

§.3.2.7 SANTANDER CONSUMER BANK contratto n.14451497

§3.2.7.A) La valutazione del merito creditizio

§.3.2.8 AGOS DUCATO SPA

§3.2.8.A) La valutazione del merito creditizio

§. 4 INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

§. 5 DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE

§. 6 ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

§. 7 LE SPESE FAMILIARI MENSILI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO

§.8 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

§.9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEI DEBITORI A ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

§ 10. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ' DELLA DOCUMENTAZIONE

§11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

§ 12. GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITÀ' DELLA PROPOSTA

§13. CONCLUSIONI

§14. ALLEGATI

ALLEGATO A - CARTELLE ESATTORIALI A CARICO DI SANNINO ANTONIO RISULTANTI DALL' ESTRATTO DI RUOLO COMUNICATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI AI GESTORI IN DATA 12.01.2022

ALLEGATO B - CARTELLE ESATTORIALI A CARICO DI ESPOSITO GAETANA RISULTANTI DALL' ESTRATTO DI RUOLO COMUNICATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI AI GESTORI IN DATA 01.02.2022

ALLEGATO C - DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA IN ESSERE

ALLEGATO D – PIANO DI RIPARTO

ALLEGATO E -ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

§ 1. PREMESSA:LE DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Le sottoscritte Avv. Romina Amicolo, c.f. MCLRMN79M54A783G, con studio in Napoli alla Via Taddeo da Sessa CDN Isola C9 scala B, PEC: avv.romina.amicolo@pec.it, Cell. 3388823282, iscritta all'Ordine di Napoli al n. 31041 e Avv. Giusy Bagnale, c.f. BGNGSY84L53L259T con studio in Via Campania, n. 23, Ercolano (NA), indirizzo PEC:giusybagnale@avvocatinapoli.legalmail.it, cell 3397716250, iscritta all'Ordine di Napoli al n. 31828.

PREMESSO CHE:

In data 11.10.2021 prot. n. 53/2021 (**doc.1**) le sottoscritte venivano nominate gestori di composizione della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli a seguito della istanza dei coniugi, sigg.ri Sannino Antonio, nato il 27.09.1972 a Napoli, c.f. SNNNTN72P27F839S, e Esposito Gaetana, nata il 17.02.1975 a Napoli, c.f. SPSGTN75B57F839I, - istanza di ammissione alla procedura datata 07.10.2021 in nome del solo Sig. Sannino Antonio (**doc 2**) - istanza di ammissione alla procedura del 03.01.2022, ad integrazione della domanda già proposta, in nome della Sig.ra Esposito Gaetana (**doc 3**), entrambi residenti alla Via Vicinale Paradiso n. 74, Soccavo, Napoli, cap. 80121, rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Falco, c.f. FLCNLS78T54F839J con studio in Via Libertà, n. 225, Portici (NA) , indirizzo PEC:annalisafalco@avvocatinapoli.legalmail.it, tel. 3929441819, iscritta all'Ordine di Napoli al n. 27205.

I debitori hanno sottoposto agli scriventi la Proposta di Accordo di Composizione della Crisi ex art. 9 e segg. L.3/2012

ESPONGONO QUANTO SEGUE

Le sottoscritte, dopo aver accettato l'incarico, hanno convocato il debitore per la consegna dei documenti necessari alla stesura della **relazione particolareggiata ex art. 9, comma 2, L. 3/2012.**

In data 28.12.2021 si è effettuato il primo incontro presso lo studio del gestore avv. Romina Amicolo, come da verbale allegato (**doc 4**).

Le sottoscritte dichiarano che sia nei confronti dei debitori che

dei loro creditori, non versano in una situazione prevista dall'articolo 51 C.P.C., che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all'incarico conferito.

Dichiarano inoltre di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dal Regolamento dell'OCC approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e di essere assicurate per i rischi di responsabilità civile professionale: l'avv. Romina Amicolo con polizza N. ICNF000001.089309 (Compagnia Ass.:AON Spa); l'avv. Giusy Bagnale con polizza N. 400353260 (Compagnia Ass.: Generali Assicurazioni).

Tanto premesso, le scriventi, visto l'art. 9, comma 3-bis, della L. 3/2012 riferiscono quanto segue.

Le sottoscritte Gestori della Crisi (in seguito, per brevità, anche semplicemente definite Gestori) hanno collaborato con i debitori e il loro legale alla formulazione del piano.

Effettuata una prima disamina della documentazione, si sono poi ottenuti i dati reddituali dell'anno 2021 del Sig.re Sannino Antonio, attraverso le buste paghe percepite nell'anno 2021 da cui risulta la sua qualità di lavoratore dipendente con la qualifica di operaio, confermata dall'allegato contratto (**doc. 5**). **I redditi degli anni-2020-2019-2018**, sono stati acquisiti attraverso le **Certificazioni Uniche 2019/2020/2021 (doc. 6)**, consegnate dal debitore e verificate tramite l'accesso al cassetto fiscale operata dal legale dei debitori, alla presenza dei Gestori. Attraverso il cassetto fiscale del Sig.re Sannino Antonio si sono acquisiti altresì i **modelli 730 2020/2021**, relativi agli di imposta 2019 e 2020 (**doc. 7**).

Dall'accesso al cassetto fiscale del Sig.re Sannino effettuato dal difensore di fiducia, alla presenza dei Gestori, non risultano, per l'anno di imposta 2018, modelli fiscali presentati. Pertanto la situazione reddituale è stata ricostruita sulla base delle certificazioni uniche, essendo il Sig.re Sannino Antonio

lavoratore dipendente senza cespiti immobiliari.

Attraverso il cassetto fiscale della Sig.ra Esposito Gaetana è stato acquisito il **modello 730/2020 relativo all'anno di imposta 2019, dal quale risulta che la Sig.ra Esposito Gaetana nell'anno 2019 ha un reddito complessivo di € 1869,00 (doc. 7.1)**, importo confermato dai **tre modelli di certificazione unica 2020 relativi all'anno di imposta 2019 (doc. 6.1)**.

I gestori, a mezzo pec, hanno provveduto a richiedere sia per il Sannino Antonio sia per la Sig.ra Gaetana Esposito **l'estratto di ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossioni**, la quale ha risposto, come da estratto di ruolo allegato sia per il Sig.re Sannino Antonio, trasmesso al Gestore della Crisi in data 12.01.22 (**doc.8**); sia per la Sig.ra Esposito Gaetana, trasmesso al Gestore della Crisi in data 01.02.2022 (**doc.9**).

I gestori, a mezzo pec, hanno provveduto a richiedere sia per il Sannino Antonio sia per la Sig.ra Gaetana Esposito **l'estratto di ruolo all'Ufficio Tributi del Comune di Napoli**, che ha risposto: per il Sig.re Sannino Antonio, come da **avvisi di pagamenti allegati, relativi alla imposta TARI anni 2019-2020-2021, inviati a mezzo pec dall'Ufficio Tributi del Comune di Napoli in data 21.01.2022 (doc.10)**; per il coniuge Esposito Gaetana ha risposto, trasmettendo gli **avvisi di accertamento per il tributo Tari anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, con la precisazione che non sono stati trasmessi al Concessionario per la formazione del ruolo il tributo TARI 2015 e 2018 in data 17.02.2022 (doc. 11)**.

I gestori, a mezzo pec, hanno provveduto a richiedere per il Sannino Antonio all'INPS se ci fossero somme a debito e l'INPS, a mezzo pec in data 13.12.2021, ha risposto che alla verifica degli archivi telematici non risulta alcuna somma a debito per il sig. Sannino Antonio (**doc. 12**). Il Sig.re Sannino ha prodotto l'estratto contributivo INPS (**doc. 13**). Ugualmente la Sig.ra Esposito Gaetana ha prodotto l'estratto contributivo INPS (**doc. 14**). Da tale estratto risulta che negli anni 2020 e 2021 la Sig.ra Esposito Gaetana ha lavorato occasionalmente come baby sitter da

ottobre a dicembre 2020 come confermato dalla stampa del cassetto previdenziale INPS relativo alle prestazioni in pagamento anno 2020 (**doc. 14.1**), per un importo di € 480,00. Con decorrenza 04.05.2020 la Sig.ra Esposito Gaetana ha sottoscritto con un datore di lavoro privato un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato datato 02.05.2020, con la qualifica di collaboratore domestico liv. A non convivente, per 7 ore settimanali ed una paga oraria di e 7,00 all'ora (**doc. 14.2**).

I gestori hanno inoltrato all'Agenzia delle Entrate la richiesta a mezzo pec per conoscere il debito tributario accertato ed ottenere la trasmissione a mezzo pec di tutti gli avvisi bonari e le pendenze tributarie e/o fiscali presso l'Agenzia delle Entrate, sia per il Sig.re Sannino Antonio in data **29.12.2021** (**doc. 15**), sia per la Sig.ra Esposito Gaetana in data **29.01.2022** (**doc. 16**). Le richieste a mezzo pec sono rimaste inevase e senza riscontro. Tuttavia dall'accesso al cassetto fiscale sia del Sig.re Sannino Antonio (**doc. 17**) sia della Sig.ra Esposito Gaetana (**doc. 18**) non risultano somme a titolo di debito tributario accertato e non cartolarizzato.

I gestori hanno provveduto a richiedere **ai creditori del sig.re Sannino Antonio** le indicazioni del saldo debitorio aggiornato e dei dati relativi alla cessione del credito ceduto. Ha risposto, inviando a mezzo pec **in data 19.01.2022**, **la precisazione del credito relativo alla posizione debitoria del Sig.re Sannino Antonio la finanziaria AGOS-DUCATO Spa**, (**doc. 19**), la quale allegava **il contratto di prestito personale flessibile con copertura polizza assicurativa n. 65492296 del 29.03.2021** (**doc. 19.1**). La **cessionaria BANCA IFIS Spa** trasmetteva la **precisazione del credito vantato nei confronti del Sig.re Sannino Antonio a mezzo pec in data 19.01.2022** (**doc. 20**), in virtù dell'allegato **contratto di finanziamento per l'acquisto di beni e servizi N. 04380999 del 20.11.2009 sottoscritto con COMPASS Spa dal debitore Sannino** (**doc. 20.1**), e ceduto, con contratto di cessione n. **7899484 datato 07/06/2016 dalla MBCREDIT SOLUTION SPA ad IFIS Spa**

(doc. 20.2). Nella sovracitata precisazione del credito la Banca IFIS Spa comunicava che «l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 7899484, ammonta ad € 6.632,48, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da decreto ingiuntivo» (doc. 20.3).

I gestori hanno provveduto a richiedere ai creditori della Sig.ra Esposito Gaetana le indicazioni del saldo debitorio aggiornato e dei dati relativi alla cessione del credito ceduto. **In data 08.02.2022 la FINDOMESTIC ha risposto che i suoi finanziamenti a nome Esposito Gaetana sono stati in data 30-03-2015 oggetto di cessione alla BANCA IFIS Spa (doc. 21).**

I gestori hanno inviato un sollecito per la precisazione del credito a nome di Esposito Gaetana alla cessionaria BANCA IFIS Spa in data 04.02.2022 **(doc. 22)** ed hanno inviato ad Carrefour Banque una richiesta per la indicazione degli estremi del contratto di finanziamento per prestito al consumo a nome della Sig.ra Esposito Gaetana, che risulta, dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ceduto alla Banca IFIS Spa nel luglio 2018 **(doc. 23)**.

La Banca IFIS Spa, in risposta al sollecito dei gestori del 22.02.2022 **(doc. 24)**, in data 23.02.2022, a mezzo pec, comunicava ai Gestori che «*la posizione ex Findomestic 20074179575319, è stata venduta in data 19/12/2019 a NAMIRA S.G.R.P.A.*» **(doc. 25)**.

In data 25.02.2022, in risposta all'istanza di precisazione del credito inviata a mezzo pec dai Gestori, la cessionaria **NAMIRA S.G.R.P.A**, comunicava che la «**esposizione debitoria relativamente la posizione in oggetto ammonta ad euro 524.92**», allegando la copia del contratto n. 20074179575319 sottoscritto dalla Sg.ra Esposito Gaetana con *Findomestic* in data 27/05/2010, nonché il riepilogo contabile del suddetto rapporto. **(doc. 26)**.

La Banca IFIS Spa in data **25.02.2022** ha trasmesso ai Gestori **la precisazione del credito relativa alla posizione debitoria della Sig.ra Esposito Gaetana (doc. 27), indicando ed allegando i**

seguenti contratti di credito al consumo di cui la Banca Ifis Spa risulta cessionaria nei confronti della Sig.ra Esposito Gaetana:

- **Contratto n. 9197296, ceduto in data 21/11/2018 dalla COMPASS BANCA S.P.A. (doc. 28),** l'intervenuta cessione del credito è stata notificata alla sig.ra ESPOSITO GAETANA con raccomandata A.R. (doc. 28.1), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 9197296, ammonta ad € 28.859,49, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da decreto ingiuntivo(doc. 28.2);
- **Contratto n. 10018664342770, ceduto in data 30/03/2015 dalla FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (doc. 29),** l'intervenuta cessione del credito è stata notificata alla sig.ra ESPOSITO GAETANA con raccomandata A.R. (doc. 29.1), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 10018664342770, ammonta ad € 4.078,03 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto(doc. 29.2);
- **Contratto n. 122905, ceduto in data 17/07/2018 dalla CARREFOUR BANQUE (doc. 30),** l'intervenuta cessione del credito è stata notificata alla sig.ra ESPOSITO GAETANA con raccomandata A.R. (doc. 30.1), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 122905, ammonta ad € 5.151,48 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da certificazione di credito(doc. 30.2);
- **Contratto n. 20074179575312, ceduto in data 30/03/2015 dalla FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (doc. 31),** l'intervenuta cessione del credito è stata notificata alla sig.ra ESPOSITO GAETANA

con raccomandata A.R. (**doc. 31.1**), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 20074179575312, ammonta ad € 530,63 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto(**doc. 31.2**).

In merito alla precisazione del credito della Banca IFIS Spa, i Gestori osservano, per il contratto n. 9197296, ceduto in data 21/11/2018 dalla **COMPASS BANCA S.P.A.** alla Banca IFIS Spa, che **la Sig.ra Esposito Gaetana è coobbligata, essendo debitore principale il coniuge Sig.re Sannino Antonio.** In merito a tale contratto n. 9197296, per il quale è in corso il procedimento giudiziario di opposizione all'esecuzione a seguito di pignoramento presso terzi proposto da Banca IFIS Spa contro Esposto R.G. 1124/2021 EM Tribunale di Napoli, **la Banca IFIS Spa, nella comunicazione di precisazione del credito del 18.02.2022, relativa al Sig.re Sannino aveva indicato quale importo residuo la somma di € 31.478,05.** La riduzione dell'importo indicato come credito residuo da parte di Banca IFIS Spa, per il medesimo contratto n. 9197296 si è determinata in ragione della circostanza che **nella procedura di pignoramento pendente RG 1124/2020 Trib. Napoli,** il Giudice dell'Esecuzione, Dott.re Fiengo, con provvedimento del 24.01.2021 (**doc. 32**), nel fissare la prossima udienza al 25.05.2022, ha ordinato alla Banca IFIS Spa, che, *«nei 30 giorni antecedenti tale udienza il procedente depositi memoria riportante analiticamente, per ciascun contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo: i) gli importi richiesti (sia a titolo di capitale, sia a titolo di interesse corrispettivo, sia a titolo di interesse moratorio); ii) gli importi spettanti sul capitale mediante sostituzione degli interessi corrispettivi agli interessi moratori».* **A seguito del suddetto provvedimento del giudice, la società IFIS, che già aveva precisato che il credito residuo era di euro 31.478,05 in occasione della richiesta da parte dei**

gestori della precisazione del debito residuo della sig Esposito Gaetana, con pec del 25/02/2022, ha effettuato un ricalcolo del debito pari ad euro 28.859,49, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996). In ragione di tale circostanza i Gestori nella determinazione della massa passiva, per il contratto n. 9197296, ceduto in data 21/11/2018 dalla COMPASS BANCA S.P.A. alla Banca IFIS Spa, indicano come credito residuo la minor somma di euro 28.859,49, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996).

La debitrice Sig.ra Esposito Gaetana ha consegnato ai Gestori la copia del contratto di credito al consumo n. 15451497 sottoscritto dalla Sig.ra Esposito Gaetana con la SANTANDER COMSUMER BANK in data 10.12.2020 (doc. 33). In risposta alla domanda di precisazione del credito residuo inoltrata a mezzo pec dai Gestori, la Santander Consumer Bank, in data 25 febbraio 2022, trasmetteva il "*conteggio estinzione anticipata contratto n. 15451497 del 02.02.2021 intestato a ESPOSITO Gaetana*" (doc. 34).

I gestori hanno preso atto degli estratti conto relativi al c/c bancario n. 0002/009/603216 intestato a Sannino Antonio, acceso in data 01.01.2019 presso la banca CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia Filiale Maserada -con saldo alla data del 15.11.2021 pari ad euro 71,00, **per gli ultimi tre anni (doc. 35)**. Il Sig.re Sannino Antonio ha sottoscritto una autocertificazione qui allegata (doc. 37) con la quale dichiara di non essere stato titolare di conto corrente postale e/o bancario per gli anni 2017 e 2018, fino all'apertura del conto corrente sopraindicato.

I gestori hanno preso atto degli estratti conto relativi al c/c postale n. 47094495, intestato a Esposito Gaetana acceso presso l'Ufficio Postale di Napoli Soccavo relativo agli ultimi cinque anni (2017-2018-2019-2020-2021), con un saldo, alla data del

07.01.2022, pari ad euro 1042,04 (**doc. 36**).

Sono state altresì consegnate numero due (**doc. 38**) visure al PRA per soggetto, dalle quali risulta che i sovraindebitati sono proprietari ciascuno di una vettura: il veicolo di proprietà di Sannino Antonio è stato immatricolato nell'anno 1991; il veicolo di proprietà di Esposito Gaetana è stato immatricolato nell'anno 2017.

Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, le scriventi hanno esaminato la documentazione prodotta dai coniugi debitori e le dichiarazioni fornite in sede di verbalizzazione e nella proposta trasmessa ai Gestori.

Le sottoscritte hanno, inoltre, ricevuto dai coniugi sovraindebitati l'estratto autentico dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli in data 07.10.2021 (**doc. 39**) e l'autocertificazione dello stato di famiglia (**doc. 40**). Sono stati altresì consegnati ai gestori: il Certificato dei carichi pendenti del Sig.re Sannino Antonio del 11.01.2022 (**doc.41**); il Certificato Generale del Casellario Giudiziale del Sig.re Sannino Antonio del 11.01.2022 (**doc.42**); il Certificato dei carichi pendenti della Sig.ra Esposito Gaetana del 11.01.2022 (**doc. 43**); il Certificato Generale del Casellario Giudiziale della Sig.ra Esposito Gaetana del 11.01.2022 (**doc. 44**).

Altresì, si è provveduto a richiedere ed ottenere l'accesso ai dati relativi ai Sig.ri Sannino Antonio ed Esposito Gaetana presso:

- o la **Centrale Rischi della Banca d'Italia** sia relativa al Sig.re Sannino Antonio (**doc. 45**) sia relativa alla Sig.ra Esposito Gaetana (**doc. 46**);
- o la **Centrale di Allarme Interbancaria** sia sia relativa al Sig.re Sannino Antonio (**doc. 45.1**) sia relativa alla Sig.ra Esposito Gaetana (**doc. 46.1**);
- o la **CRIF S.p.A.** sia relativa al Sig.re Sannino Antonio (**doc. 45.2**) sia relativa alla Sig.ra Esposito Gaetana (**doc. 46.2**).

I sovraindebitati hanno altresì prodotto le seguenti autocertificazioni:

- autocertificazione a firma del Sig.re Sannino Antonio che non è titolare di beni immobili e non ha commesso atti di disposizione negli ultimi cinque anni; (**doc. 47**)
- autocertificazione a firma della Sig.ra Esposito Gaetana che non è titolare di beni immobili e non ha commesso atti di disposizione negli ultimi cinque anni; (**doc. 47.1**);
- autocertificazione a firma della Sig.ra De Matteo Giovanna, madre convivente del Sig.re Sannino Antonio, la quale dichiara di percepire a far data da ottobre 2021 la pensione sociale sessantasettesimo anno dall'INPS pari ad € 410,00 mensili (**doc. 48**).

Atteso che il Sig.re Sannino Antonio ha allegato alla domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento la visura camerale aggiornata al 07/10/2021 della società NUOVA DE.MA.SA S.R.L., in liquidazione (**doc. 49**), i Gestori hanno provveduto a verificare la attuale posizione individuale del Sannino Antonio, mediante la **visura delle cariche sociali presso il Registro delle Imprese, aggiornata al 14.02.2022 (doc. 49.1)**. Da tale visura risulta che il Sig.re Sannino Antonio riveste la carica di liquidatore di due distinte società di capitali: la società DE.MA.SA. ISOLAMENTI SRL c.f./p.iva 07701700630 con sede legale Via San Filippo a Chiaia n. 24 Napoli, messa in liquidazione con atto del 09.01.2004 ed attualmente ancora in liquidazione, numero iscrizione REA NA-650645 ; la società NUOVA DE.MA.SA SRL IN LIQUIDAZIONE c.f./p. Iva 05960211216, con sede legale in Casalnuovo di Napoli Via Casarea Centro san Mauro snc, numero iscrizione REA NA-787164, con liquidazione aperta in data 04.06.2014.

Al fine di verificare che non sussistessero redditi derivanti al Sig.re Sannino Antonio dalla distribuzione degli utili delle società sopra menzionate, di cui è liquidatore, il difensore del Sig.re Sannino Antonio ha messo a disposizione dei Gestori l'ultimo Bilancio depositato presso la Camera di Commercio di

Napoli relativo alla società NUOVA DE.MA.SA SRL IN LIQUIDAZIONE, per l'anno 2011, con allegato il verbale di assemblea di approvazione del bilancio, dal quale risulta che gli utili di esercizio non sono stati distribuiti ai soci, ma sono stati destinati a riserva straordinaria. Ugualmente non risultano utili distribuiti ai soci, ivi compreso il Sig.re Sannino Antonio, dal Bilancio depositato presso la Camera di Commercio di Napoli relativo alla società DE.MA.SA. ISOLAMENTI SRL, per l'anno 2004, con allegato il verbale di assemblea di approvazione del bilancio, che certifica una perdita di esercizio. (doc. 49.2)

§ 1.2. INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEI DEBITORI

Come risulta dalle autocertificazioni di residenza e di stato di famiglia, nonché dall'estratto autentico dell'atto di matrimonio, i debitori Sig.ri Sannino Antonio ed Esposito Gaetana, coniugi in regime di comunione dei beni, sono residenti con la madre del Sig.re Sannino Antonio, la Sig.ra De Matteo Giovanna nata a Napoli il 29.09.1054. Il nucleo familiare dei coniugi sovraindebitati si compone quindi di **n. 3 componenti**. A partire dal mese di ottobre 2021 la Sig.ra De Matteo Giovanna percepisce l'assegno sociale pari ad € 410,00 mensili, come risulta dalla autocertificazione a firma del sig.ra De Matteo Giovanna (**doc. 48**). I redditi percepiti dalla Sig.ra Esposito Gaetana per gli anni di imposta 2019 - 2020 e 2021 sono piccole somme che la Sig.ra Esposito Gaetana è riuscita a guadagnare con il suo lavoro di collaboratrice domestica, ed in previsione, guadagnerà negli anni successivi, attesa la natura a tempo indeterminato del contratto di lavoro con la qualifica di collaboratrice domestica. Il reddito annuo della Sig.ra Esposito Gaetana, derivante dal contratto di collaboratrice domestica è pari ad € 2.609,76 annui, come risulta dall'allegato estratto contributivo. Atteso che per poter essere considerati fiscalmente a carico, i familiari non devono possedere un reddito personale, al lordo degli oneri deducibili superiore ad euro 2.840,51, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la Sig.ra Esposito è fiscalmente a carico del marito Sig.re Sannino Antonio.

§ 2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

Sono state fornite dai Debitori le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti, di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dai Debitori e riferite nel corso del verbale di incontro del 28.12.2021, sono di seguito riassunte.

§2.1 INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente". Come dichiarato dal Debitore Sannino Antonio ai Gestori (cfr. verbale del 28.12.2021), le cause dell'indebitamento sono da ricondursi all'impossibilità di pagare puntualmente i debiti contratti a causa dei *«gravi problemi di salute, già documentati in sede di accesso alla procedura, verificatasi a maggio 2011»*, mediante la allegazione, a cura del difensore di parte dei sovraindebitati, delle cartelle cliniche del Sig.re Sannino (**doc. 52**). Il Sig.re Sannino ha dichiarato in sede di interrogatorio che *«l'intento è stato sempre quello di ripianare i debiti. Non ho mai richiesto i soldi per uso svago e divertimento ma solo ed esclusivamente per i bisogni primari del mio nucleo familiare. Come già detto sopra l'intento è sempre stato quello di saldare i miei debiti e non danneggiare i creditori (...). Preciso che quando ho contratto i debiti avevo la piena capacità contrattuale, in quanto regolarmente come amministratore della società di cui sopra. Successivamente per malattia ho dovuto smettere di lavorare, atteso che ho avuto un grave problema di salute. Ho dovuto mettere in liquidazione la società di cui era amministratore. Attualmente ho ripreso a lavorare con regolarità come lavoratore dipendente, rimanendo ancora liquidatore della società ed è mia intenzione regolarizzare le situazioni pregresse.»*

Le difficoltà economiche dei ricorrenti, quindi, possono essere ritenute, almeno in parte, indipendenti dalla loro volontà e

riconducibili ad eventi imprevedibili e sopravvenuti.

§ 2.2 RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA: LA MASSA PASSIVA

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei Debitori in modo da fornire all'organo giudicante tutti gli elementi utili per un'accurata valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere. A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori, con l'indicazione, sinteticamente, delle informazioni relative alla situazione debitoria in essere. Sulla base di quanto inizialmente prodotto dai debitori, delle opportune verifiche operate dalle sottoscritte Gestori e grazie ai riscontri ottenuti dagli stessi creditori è stato infatti, possibile elaborare il seguente stato del passivo, riportato nella **Tabella 1 – Prospetto dei creditori**, nella quale si è specificato se il debito è a carico di Sannino Antonio o di Esposito Gaetana, o di entrambi, in qualità di coobbligati. Il debito residuo accertato dei sovraindebitati coniugi Sannino Antonio e Esposito Gaetana è pari ad **€ 254.808,3 (duecentocinquantaquattrocentoottoeuro/trecentesimi)**.

Tabella n. 1 – Prospetto dei creditori

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo deb. residuo	FONTE
1 Agenzia Entrate Riscossioni Debitore:SANNINO	Tributi e Sanzioni	Crediti Tributari Privilegiato	€ 141.397,96	Estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni trasmesso al Gestore della Crisi in data 12.01.22 Debitore:SANNINO
2 Agenzia Entrate Riscossioni Debitore:ESPOSITO	Tributi e Sanzioni	Crediti Tributari Privilegiato	€ 16.630,84	Estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni trasmesso al Gestore della Crisi in data 01.02.2022 Debitore:ESPOSITO
3 Comune di Napoli Ufficio Tributi Debitore:SANNINO	TARI Tributi locali 2019 2020 2021	Crediti Tributari Privilegiato	€ 1.499,00	Cartelle di pagamento TARI anni 2019-2020-2021 trasmesse dall'Ufficio Tributi del Comune di Napoli ai Gestori in data 21.01.22 Debitore:SANNINO
4 Comune di Napoli Ufficio Tributi Debitore:ESPOSITO	TARI Tributi locali 2015 2018	Crediti Tributari Privilegiato	€ 1.341,00	Cartelle di pagamento TARI anni 2015 e 2018 non cartolarizzate, trasmesse dall'Ufficio Tributi del Comune di Napoli ai Gestori in data 17.02.2022 Debitore: ESPOSITO
5 IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE	Credito finalizzato apertura linea credito con carta	Credito al consumo Chirografario	€ 5.151,48	Contratto n. 122905 del 27.10.2005 , con Carrefour Banque dalla debitrice Esposito e ceduto alla Banca IFIS Spa 17.07. 2018. Trattasi di credito finalizzato all'apertura di linea di


	Debitore:ESPOSITO				credito con carta – senza scadenza - Importo debito residuo comunicato da Banca IFIS SPA al gestore in data 25.02.2022
6	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO Coobbligato: SANNINO	Prestito personale	Credito al consumo Chirografario	€ 530,63	Contratto n. 20074179575312 del 14.02.2006, sottoscritto con FINDOMESTIC, dal debitore Esposito, coobbligato Sannino; Ceduto a IFIS – <u>debitore principale Esposito Gaetana;</u> <u>coobbligato coniuge Sannino</u> -durata 7 anni - Importo debito residuo comunicato da Banca IFIS SPA al gestore in data 25.02.2022
7	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO	Finanziamento per acquisto beni/servizi	Credito al consumo Chirografario	€ 6.632,48	Contratto n.04380999 del 20.11.2009, sottoscritto con COMPASS SPA, dal debitore Sannino; Ceduto a IFIS – procedura di pignoramento pendente RG 1124/2020 Trib. Napoli – durata 4 anni - Importo debito residuo comunicato da Banca IFIS SPA al gestore in data 19.01.2022
8	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO	Credito finalizzato apertura linea credito con carta	Credito al consumo Chirografario	€ 4.078,03	Contratto n. 10018664342770 del 24.10.2010 sottoscritto con FINDOMESTIC dalla debitrice Esposito; ceduto alla Banca IFIS Spa in data 30.03.2015 – durata 4 anni- Importo debito residuo comunicato da Banca IFIS SPA in data 25.02.2022
9	NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC Debitore: Esposito	Credito finalizzato Beni/Servizi	Credito al consumo Chirografario	€ 524,92	Contratto n. 10018664342770 del 24.10.2010 con FINDOMESTIC da Esposito; ceduto prima a Banca IFIS Spa e poi a Namira SGR S.P.A. -durata 4 anni- Debito residuo comunicato da Namira SGR S.P.A. In data 25.02.2022
10	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO Coobbligata: ESPOSITO	Finanziamento per acquisto beni/servizi	Credito al consumo Chirografario	€ 28.859,49	Contratto n. 9197296, del 25.01.2011 con Compass dal <u>debitore principale</u> <u>Sannino e coobbligata coniuge</u> <u>Esposito Gaetana;</u> Ceduto a IFIS – procedura di pignoramento pendente RG 1124/2020 Trib. Napoli – durata 5 anni - Importo debito residuo comunicato da Banca IFIS SPA al gestore in data 25.02.2022
11	SANTADER COMSUMER BANK Debitore: ESPOSITO	Prestito personale	Credito al consumo Chirografario	€ 1.950,22	Contratto n. 15451497 del 10.12.2020, debitrice ESPOSITO – prestito personale; durata 30 mesi- Importo debito residuo comunicato da Santader Comunsumer Bank in data 25.02.2022
12	AGOS DUCATO SPA Debitore: SANNINO Coobbligata: ESPOSITO	Prestito personale flessibile con copertura polizza assicurativa	Credito al consumo Chirografario	€ 46.212,25	Contratto n. 65492296 del 29.03.2021 - prestito personale flessibile con copertura polizza assicurativa; <u>debitore principale Sannino;</u> <u>Coobbligato Coniuge Esposito;</u> Importo debito residuo comunicato da AGOS DUCATO SPA al gestore in data 19.01.2022 – durata 10 anni Scalati importi gennaio e febbraio 2022 versati da Sannino-Esposito.
	TOTALE			€ 254.808,30	

La sottostante **Tabella N. 2** indica la **Composizione della massa passiva in termini percentuali**:

Tabella n. 2 – Composizione della massa passiva in termini percentuali

Creditore	Debito residuo	% Tot.
Agenzia Entrata Riscossioni	€ 158.028,80	62,00%
Comune di Napoli Uff. Tributi	€ 2.840,00	1,11%
AGOS-DUCATO Spa	€ 46.212,25	18,00%
SANTADER COMSUMER BANK	€ 1.950,22	0,70%
BANCA IFIS Spa	€ 45.252,11	17,70%
NAMIRA SGR S.P.A.	€ 524,92	0,99%
TOTALE	€ 244.808,30	100,00%

La composizione, in termini percentuali della massa passiva, è rappresentata mediante il sottostante grafico a torta:



§3. IL DETTAGLIO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Nell'analisi dell'origine e dei rapporti contrattuali sottostanti ai predetti debiti si distinguono i crediti privilegiati dai chirografari, e nell'ambito di tale seconda categoria, la sottoclasse dei crediti deteriorati ceduti a terzi.

§ 3.1 I CREDITORI PRIVILEGIATI

I creditori privilegiati sono due:

§ 3.1.1 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI, di cui è debitore sia Sannino Antonio, sia Esposito Gaetana;

§3.1.2 COMUNE DI NAPOLI- Ufficio Tributi, di cui è debitore sia Sannino Antonio, sia Esposito Gaetana;

§ 3.1.1 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI- CREDITORE PRIVILEGIATO

§ 3.1.1.A) Debitore Sig.re Sannino Antonio

Dall'estratto di ruolo comunicato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni ai Gestori in data 12.01.2022, risulta che **L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI è creditore privilegiato, nei confronti del Sig.re Sannino Antonio per un importo, aggiornato al 14.01.2022, come da tabella sintetica trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni, pari ad € 141.397,96.** Su istanza dei Gestori, con comunicazione a mezzo pec del 15.02.2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, inviava le comunicazioni di interruzione della prescrizione delle cartelle esattoriali a carico del Sig.re Sannino Antonio.

Nella sottostante Tabella n. 3 si riportano sinteticamente le cartelle esattoriali a carico di Sannino Antonio risultanti dagli estratti di ruolo aggiornati al 12.01.2022, con la precisazione che la numerazione in sequenza delle cartelle corrisponde all'ordine delle stesse nell'estratto di ruolo trasmesso ai Gestori. L' **Allegato A** alla presente relazione contiene l'elenco analitico delle 36 (trentasei) cartelle esattoriali.

Tabella N. 3 cartelle esattoriali Sannino Antonio - estratti di ruolo aggiornati al 12.01.2022

N.	Cartella	Descrizione trib./Ente	Importo cartella
1	n.07120120161397780000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2011	€ 670,03
2	n.07120120033676133000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2010	€ 702,63
3	n. 07120120072816500000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Modena 2010	€ 831,64
4	n.07120120072816500000	Contravvenzione codice strada Comune di Lagundo 2010	€ 1.444,12
5	n.07120110072592105000	Contravvenzione codice strada Comune di Bolzano 2009	€ 154,96
6	n.07120110072592105000	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2007	€ 282,84
7	n.07120110072592105000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Modena 2009	€ 623,83
8	n. 07120130048281156000	Contravvenzione codice strada Comune di Lodi 2009	€ 252,70
9	n. 07120130048281156 000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2011	€ 549,64
10	n. 07120110150001560 000	Contravvenzione codice strada Comune di Bologna 2008	€ 315,22

11	n. 07120110150001560 000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2010	€ 2.357,47
12	n. 07120110150001560	Contravvenzione codice strada Prefettura di Piacenza	€ 939,61
13	n. 07120120134164047000	Contravvenzione Codice della strada Comune di Gaeta 2009	€ 173,20
14	n.07120120128302017000	Contravvenzione codice strada Comune di Bologna 2011	€ 678,54
15	n.07120110247571201000	Tassa automobilistica not. Anno 2007 Regione Campania 2007	€ 576,99
16	n.67113010181557009000	Irpef 2008 Amministrazione Finanziaria Direz. Prov. Napoli	€ 9.881,29
17	n.07120110116991416000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2009	€ 2.897,36
18	n.07120110108849868000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2009	€ 767,32
19	n.67113010181543009000	Irpef 2007 Amministrazione Finanziaria Direz. Prov. Napoli	€ 40.455,35
20	n.07120110160697671000	Contravvenzione codice strada Comune di Proceno 2009	€ 153,00
21	n.07120130135714092000	Contravvenzione Cod Strada 2012 Prefettura Caserta	€ 1.725,88
22	n.07120140034547766000	Irpef 2006 Amministrazione Finanziaria Direz. Prov. Napoli	€ 64.217,45
23	n.07120130074689015000	Contravvenzione Cod Strada 2011 Amministrazione Prov Bologna	€ 152,86
24	n.07120140086120314000	Irpef 2006 Amministrazione Finanziaria Direz. Prov. Napoli	€ 5.351,50
25	n. 07120140086120314000	Contravvenzione Cod Strada Comune di Napoli	€ 321,45
26	n.07120140086120314000	Tassa automobilistica not. Anno 2009 Regione Campania	€ 440,69
27	n.07120140117918327000	Contravvenzione codice strada 2012 Comune di Malalbergo	€ 1.447,58
28	n.07120150150450922000	Credito ASL Unita' locale socio sanitaria n. 2 anno 2011	€ 106,61
29	n.07120160074962090000	Contravvenzione codice strada 2013 Comune di Florida	€ 96,94
30	n.07120170013037825000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2015	€ 142,72
31	n.07120180009133727000	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2015	€ 1.338,86
32	n.07120190008640204000	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2014	€ 180,07
33	n.07120190076922218000	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2014	331,31
34	n.07120200038108546000	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2015	€ 339,96
35	n. 07120210009864429000	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2017	€ 310,37
36	n.07120210101505619000	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2017	€ 177,49

Trattasi, come risulta dalla sovrastante tabella, di cartelle esattoriali relative ad IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e relative sanzioni ed interessi, garantiti da privilegio ex art. 2752 c.c., co. 1, per gli anni di imposta 2008, 2007 e 2006, nonché contravvenzioni per violazione del codice della strada e tasse automobilistiche.

Nella sottostante Tabella n.4 si indicano, sinteticamente, gli importi dovuti dal Sig.re Sannino Antonio all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, riproducendo gli importi, aggiornati al 14.01.2022, indicati nella tabella sintetica inviata dall'Agenzia Entrate Riscossioni ai Gestori, distinguendo la natura privilegiata sia dell'imposta lorda (comprensiva di imposta netta, interessi e sanzioni) sia degli interessi di mora nonché la natura chirografaria dell'aggio e diritti di notifica.

Tabella n. 4 - Tributi erariali a carico di Sannino aggiornato al 14.01.2022

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	IMPORTI DOVUTI CARTELLE ESATTORIALI NON PRESCRITTE
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO	€ 116.145,96
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO	€ 14.641,83
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO	€ 10.457,29
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO	€ 152,88
TOTALE	€ 141.397,96

§3.1.1 B) Debitore Sig.ra Esposito Gaetana

Dall'estratto di ruolo comunicato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni ai Gestori in data 01.02.2022, risulta che **L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI è creditore privilegiato, nei confronti della Sig.ra Esposito Gaetana per un importo par ad € 16.630,84.**

Nella sottostante **Tabella n. 5** si riportano sinteticamente, le cartelle esattoriali a carico di Esposito Gaetana risultanti dagli estratti di ruolo aggiornati al 01.02.2022, indicate analiticamente nell'**Allegato B**, con la precisazione che la numerazione in sequenza delle cartelle corrisponde all'ordine delle stesse nell'estratto di ruolo trasmesso ai Gestori.

Tabella N. 5 -cartelle esattoriali Esposito Gaetana - estratti di ruolo aggiornati al 01.02.2022

N.	Cartella	Descrizione trib./Ente	Importo cartella
1	n. 07120120019905964000	Tassa Smaltimento Rifiuti Comune Napoli 2010	€ 359,46
2	n.07120130135828023000	Tassa Smaltimento Rifiuti Comune Napoli 2006	€ 967,49
3	n. 07120180065956020000	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2014	€ 341,25
4	n. 07120170013037825001	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2015	€ 150,89
5	n. 07120150075416191001	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2011	€ 166,24
6	n. 07120130075150674000	Tassa Smaltimento Rifiuti Comune Napoli 2010	€ 583,66
7	n. 07120180069985748000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura Salerno 2014	€ 762,23
8	n. 07120190008857538000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura Napoli 2014	€ 720,65
9	n. 07120180026752371000	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Venezia 2016	€ 143,66
10	n. 07120190028818772000	Contravvenzione Codice della Strada Comune Sperlonga 2015	€ 758,15
11	n. 07120190035868172000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Roma 2014	€ 1.138,45
12	n. 07120190064391676000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Roma 2014	€ 1.078,84
13	n. 07120190109592108000	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Gaeta 2015	€ 710,52
14	n. 07120190109592108000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Napoli 2015	€ 676,41

15	n. 07120190114336320000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Napoli 2015	€ 657,29
16	n. 07120190125521081000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Napoli 2015	€ 819,28
17	n. 07120190125521081000	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Roma 2015	€ 1.026,49
18	n. 07120190140061332	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Roma 2016	€ 1.033,05
19	n. 07120200077196850000	S.A.P.NA. -Sistema Ambiente Provincia di Napoli 2012	€ 629,03
20	n. 07120200038352972000	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2015	€ 172,92
21	n.07120210010101979000	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2016	€ 112,51
22	n. 07120210019356388000	TARI Comune di Napoli 2014	€ 615,64
23	n.07120210101834755000	TARI Comune di Napoli 2013	€ 798,98
24	n. 07120210111673246000	Cartella A.S.L. Napoli 1Centro 2013	€ 856,69
25	n. 07120220031426155000	TARI COMUNE NAPOLI anno 2016	€ 631,09
26	n. 07120210111673246000	TARI COMUNE NAPOLI anno 2017	€ 719,97

Su istanza dei gestori, con comunicazione a mezzo pec del 15.02.2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, inviava le comunicazioni di interruzione della prescrizione delle cartelle esattoriali a carico della Sig.ra Esposito Gaetana.

Le somme a debito della Sig.ra Esposito Gaetana da versare all'Agenzia delle Entrate riscossioni, risultanti dalle cartelle esattoriali, sono pari ad **€ 16.630,84**.

Nella sottostante **Tabella n. 6** si indicano, sinteticamente, gli importi dovuti dalla Sig.ra Esposito Gaetana all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, aggiornati al 01.02.2022, distinguendo gli importi, a seconda della tipologia del tributo erariale e della natura privilegiata o chirografaria del credito.

Tabella n. 6 -Tributi erariali dovuti da Esposito all'Agenzia delle Entrate Riscossioni al 01.02.2022

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	IMPORTO
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO	€ 15.248,22
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO	€ 394,48
RIMBORSO SPESE ESECUTIVE CREDITO CHIROGRAFARIO	€ 132,55
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO	€ 688,35
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO	€ 135,24
ALTRE SPESE CREDITO CHIROGRAFARIO	€ 32,00
TOTALE	€ 16.630,84

Nella sottostante **Tabella n. 7** si indica il debito complessivo che i coniugi richiedenti hanno nei confronti dell'Agencia delle Entrate Riscossioni, distinguendo gli importi, a seconda della tipologia del tributo erariale e della natura privilegiata o chirografaria del credito, nonché della identità del debitore.

Tabella n. 7 -Tributi erariali dovuti da Sannino e Esposito all'Agencia delle Entrate Riscossioni

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	IMPORTI CARTELLE ESATTORIALI
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO SANNINO	€ 116.145,96
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO ESPOSITO	€ 15.248,22
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO SANNINO	€ 14.641,83
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO ESPOSITO	€ 394,48
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 146.430,49
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO SANNINO	€ 10.457,29
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO SANNINO	€ 152,88
RIMBORSO SPESE ESECUTIVE CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 132,55
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 688,35
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 135,24
ALTRE SPESE CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 32,00
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 11.598,31
TOTALE	€ 158.028,80

§ 3.1.2 COMUNE DI NAPOLI - CREDITORE PRIVILEGIATO

§ 3.1.2.A) Debitore: Sig.re Sannino Antonio

Dalla comunicazione trasmessa dall'Ufficio Tributi del Comune di Napoli ai Gestori in data 21.01.22, risulta che il Comune di Napoli è creditore privilegiato del Sig.re Sannino Antonio per un importo pari ad € 1.499,00, per cartelle di pagamento TARI anni 2019-2020-2021, non cartolarizzate, come indicate nella sottostante Tabella n. 8.

Tabella N. 8– Somme a debito Sannino verso il Comune di Napoli

ANNO	TRIBUTO	IMPORTO
2019	TARI	€ 520,00
2020	TARI	€ 520,00
2021	TARI	€ 459,00
TOTALE		€ 1.499,00

§ 3.1.2.B) Debitore Sig.ra Esposito Gaetana

Dalla comunicazione trasmessa dall'Ufficio Tributi del Comune di Napoli ai Gestori in data 17.02.22, risulta che il Comune di Napoli è creditore privilegiato della Sig.ra Esposito Gaetana per un importo pari ad € 1.341,00, per cartelle di pagamento TARI anni 2015 e 2018, non cartolarizzate, come indicate nella sottostante Tabella n. 9.

Tabella N. 9 – Somme a debito Esposito verso il Comune di Napoli

ANNO	TRIBUTO	IMPORTO
2015	TARI	€ 645,00
2018	TARI	€ 696,00
TOTALE		€ 1.341,00

§.3.2 I CREDITORI CHIROGRAFARI

La distinzione tra la posizione debitoria del Sig.re Sannino Antonio e della Sig.ra Esposito Gaetana, coniugati in regime di comunione dei beni, diventa più complessa, ove si passi a considerare la posizione debitoria dei richiedenti nei confronti di Banche e Finanziarie.

Dallo studio della centrale rischi interbancari e della certificazione Crif è emerso che i coniugi risultano coobbligati in numerosi contratti di finanziamenti e prestiti al consumo, tutti rientranti nella tipologia dei crediti chirografari. L'ordine di esame dei creditori segue la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, dal meno recente al più recente. Tale criterio cronologico consente di distinguere, nella classe dei crediti chirografari **la sottoclasse dei crediti deteriorati**

ceduti a terzi.

Per ciascuno dei suddetti rapporti contrattuali i Gestori hanno valutato la condotta del creditore ai sensi e per gli effetti dell'**art. 12 comma 3 - ter della L. n. 3/2012**, dedicando alla valutazione del merito creditizio un sottoparagrafo per ogni rapporto contrattuale.

Dall'esame dei creditori chirografari risulta che ben sei contratti di credito al consumo sottoscritti dai debitori Sannino-Esposito, nell'**arco temporale di sei anni, dal 2005 al 2011**, sono **crediti deteriorati ceduti a terzi**, in quanto oggetto di cessione alla **Banca IFIS S.P.A.**, che, a sua volta, ha ceduto uno di questi **crediti deteriorati a NAMIRA SGR S.P.A..**

§ 3.2.1 IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE - Euro 5.151,48

Trattasi di un **credito finalizzato all'apertura di una linea di credito con carta**, Contratto n. 122905, sottoscritto dalla consumatrice signora Esposito Gaetana con la **CARREFOUR BANQUE** in data 27/10/2005, senza scadenza, di euro 2.100,00 al momento dell'apertura della linea di credito, con rata mensile di € 105,00. Ceduto in data 17/07/2018 da **CARREFOUR BANQUE** alla **Banca IFIS Spa**.

La Banca IFIS Spa con pec del 25/02/2022 comunicava ai gestori che, «l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 122905, ammonta ammonta ad € **5.151,48** in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto, allegando la copia del contratto di finanziamento.

§ 3.2.1.A) La valutazione del merito creditizio

I Gestori sono tenuti a valutare la condotta del creditore ai sensi e per gli effetti dell'**art. 12 comma 3 - ter della L. n. 3/2012**, al fine di verificare se la consumatrice Sig.ra Esposito Gaetana **si sia incolpevolmente indebitata a causa di una scellerata ed aggressiva politica commerciale colposa della società erogatrice del credito al consumo**. Per assolvere a tale compito i Gestori sono chiamati a accertare se, nel contratto de

quo, sussiste usura oggettiva. L'usura oggettiva è infatti, l'usura determinata già a livello contrattuale, con il solo calcolo degli "interessi comunque promessi o convenuti" sulla base dei Tassi pubblicati dalla Banca d'Italia, cui si applica la Legge 28 Febbraio 2001 n. 24, che prevede la conversione forzosa del "mutuo usurario in mutuo gratuito" e cioè annulla ogni clausola di pagamento di interessi a qualsiasi titolo. Con riferimento alla presente procedura di sovraindebitamento, il solo effetto dell'accertamento dell'usura oggettiva, sarà una valutazione negativa in merito alla sussistenza della "meritevolezza creditizia", con conseguente applicazione al creditore della sanzione di carattere processuale ex art 12 comma 3 - ter L. n. 3/2012: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*.

Dalla lettura del contratto risulta che il fido massimo concesso è pari ad € 2.100; il TAN è 16,20%. La determinazione, e la conseguente contrattualizzazione del tasso mensile applicata è illegittima. Infatti, applicando al Tasso Annuo Nominale delle rate mensili posticipate, la nota formula di Matematica Finanziaria:

[TAE= ((1+TAN/Periodi)^Periodi)-1], si ottiene:

Tasso Annuo Effettivo (TAE)= ((1+16,20%/12)^12)-1= 17,45%

In definitiva il Tasso Annuo Effettivo di ingresso (contrattuale) è 17,45%.

Nella condizioni generali del contratto de quo sono previste sia la commissione di estinzione anticipata del 1% sia il tasso di interesse moratorio del 1,5%. Si legge infatti: *"Eventuale Commissione di Estinzione anticipata: 1% del capitale residuo"; "Eventuale tasso di interesse moratorio: 1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata"*.

È stato ritrovato dalla Banca d'Italia che per il quarto trimestre

(1° ottobre - 31 dicembre 2005), entro cui cade la data di stipula del presente contratto, per il "credito revolving", rientrante nelle classi di importo "oltre 1.500 fino a 5000 euro", il valore del Tasso di soglia di USURA è 15,68%.

Poiché il TAE 17,45% sia da solo, sia, correttamente sommato al tasso di Mora 1,5% e al Tasso di Estinzione anticipata 1,00%, per un totale pari al 19,95% (cfr. Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29; Sez. Unite SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597), supera il tasso di Soglia di usura della Banca d'Italia pari al 15,65%, applicabile alla data di stipula del contratto, si rileva che nel contratto de quo, esiste usura contrattuale oggettiva, con la conseguenza che il giudizio di "meritevolezza" del creditore, a cui sono tenuti i Gestori, è negativo.

§ 3.2.2 IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC - Euro 530,63

Trattasi di un credito personale, contratto n. 20074179575312 sottoscritto in data 14.02.2006, con FINDOMESTIC SPA dalla debitrice principale sig.ra Esposito Gaetana e dal coobbligato coniuge Sig.re Sannino Antonio, della durata 7 anni, pari ad 84 rate mensili. Il totale da rimborsare è di € 41.101,20 con rata mensile pari ad € 489,30, TAN 07,70% TAEG 8,25%. In data 30.03.2015 tale contratto è stato ceduto da FINDOMESTIC Spa a Banca IFIS Spa, per un ammontare complessivo pari ad € 637,61, come da comunicazione della intervenuta cessione del credito, notificata alla debitrice principale Sig.ra Esposito a mezzo raccomandata A/R del 10.04.2015.

La Banca Ifis Spa, con pec del 19/01/2022 e pec del 25/02/2022, comunicava ai Gestori, in sede di precisazione del credito, che «l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 20074179575312, ammonta ad € 530,63 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora, calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto».

§ 3.2.2 A) La valutazione del merito creditizio

I Gestori sono tenuti a valutare la condotta del creditore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3 - ter della L. n. 3/2012, al fine di verificare se la consumatrice Sig.ra Esposito Gaetana **si sia incolpevolmente indebitata a causa di una scellerata ed aggressiva politica commerciale colposa della società erogatrice del credito al consumo.**

Nella condizioni generali del contratto de quo, la clausola III-8 "Decadenza dal beneficio del termine e pattuizione interessi di mora", stabilisce che in caso di decadenza dal beneficio del termine, il cliente è tenuto a versare «immediatamente in contanti ed in una unica soluzione, oltre a quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, anche il residuo capitale dovuto dopo il pagamento degli insoluti, il tutto maggiorato di una penale qui espressamente pattuita ed accettata in misura pari all'8% di detti importi. (...) In caso di ritardo del Cliente nel pagamento delle somme dovute in forza della presente clausola, Findomestic potrà addebitare, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, un interesse di mora nella misura massima dello 0,040% al giorno, con riserva, comunque, di avvalersi di quanto disposto ex art. 1283 Cod. Civ.». Il tasso di interesse moratorio del 14,6%, potrebbe risultare vessatorio, ex art. 33, co. 2, lett. f cod. cons., determinando un «significativo squilibrio» a danno del consumatore, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, della direttiva 93/13 del Consiglio d'Europa, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Dalla lettura del contratto risulta che per tale credito personale concesso alla consumatrice Sig.ra Esposito Gaetana, coobbligata con il coniuge Esposito, il TAN è 7,70%. Applicando al Tasso Annuo Nominale delle rate mensili posticipate, la nota formula di Matematica Finanziaria: $[TAE = ((1 + TAN / Periodi)^{Periodi}) - 1]$, si ottiene: Tasso Annuo Effettivo (TAE) = $((1 + 7,70\% / 12)^{12}) - 1 = 7,97\%$
In definitiva il Tasso Annuo Effettivo di ingresso (contrattuale) è 7,97%.

Nella condizioni generali del contratto *de quo* è previsto, come già esposto, in una clausola che potrebbe risultare vessatoria, il tasso di interesse moratorio del 14,6%.

È stato ritrovato dalla Banca d'Italia che per il primo trimestre (1° gennaio - 31 marzo 2006), entro cui cade la data di stipula del presente contratto, sottoscritto in data 14.02.2006, per i "crediti personali e altro dalle banche alle famiglie" il valore del Tasso di soglia di USURA è 14,8875%.

Poiché il TAE 7,97%, sommato al tasso di Mora 14,6%, per un totale pari al 22,57%, supera il tasso di Soglia di usura della Banca d'Italia pari al 14,8875%, applicabile alla data di stipula del contratto, alla luce del principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso", in accordo con la Corte Costituzionale (Cort. Cost. 25 febbraio 2002 n. 29) "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" si rileva che nel contratto *de quo*, esiste usura contrattuale oggettiva.

Il giudizio di "meritevolezza" del creditore, a cui sono tenuti i Gestori, è negativo, sia per il carattere probabilmente vessatorio della clausola III-8 delle condizioni generali di contratto, sia per la sussistenza dell'usura oggettiva.

§3.2.3 IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA - Euro 6.632,48

Trattasi di un contratto di finanziamento per acquisto beni/servizi n.4380899, sottoscritto dal debitore Sannino Antonio in data 20.11.2009, con COMPASS SPA, della durata 4 anni, di euro € 12.199,97, con una rata mensile di € 300,71, per l'acquisto di un'automobile. Tale credito è stato ceduto da Compass Spa a MB

Credit Solution SPA, che lo ha, a sua volta ceduto a IFIS NPA BANCA, la quale ha dispiegato atto di intervento nella procedura di pignoramento pendente RG 1124/2020 Trib. Napoli, Giudice Dott.re Fiengo.

È OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ 5BIS DOTT. FIENGO RG 1124/2020, CON PROSSIMA UDIENZA IL 25/05/2022, PER EFFETTO DI ATTO DI INTERVENTO.

Per tale contratto di credito al consumo il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24.01.2021, nel fissare la prossima udienza al 25.05.2022, rilevato che **il presente «contratto concluso con COMPASS prevede un TAN pari all'8,50% ed un interesse di mora pari al 12%»**, ha **«ritenuto che i tassi di interesse moratorio contemplati dal contratto potrebbero risultare vessatori (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.)»**. Conseguentemente ha ordinato alla Banca IFIS Spa, che *«nei 30 giorni antecedenti tale udienza il precedente depositi memoria riportante analiticamente, per ciascun contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo: i) gli importi richiesti (sia a titolo di capitale, sia a titolo di interesse corrispettivo, sia a titolo di interesse moratorio); ii) gli importi spettanti sul capitale mediante sostituzione degli interessi corrispettivi agli interessi moratori»*.

La Banca Ifis Spa, su richiesta dei Gestori di precisare il credito, in data 19/01/2022, a mezzo pec, ha comunicato che il debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, è pari ad euro 6632,48.

§3.2.3.A) La valutazione del merito creditizio

Il contratto di finanziamento in oggetto è stato depositato dal creditore Banca IFIS Spa nella procedura esecutiva in corso sopracitata e fornito ai Gestori dalla difesa dei debitori.

Dalla lettura del contratto n. 4380899, sottoscritto da Sannino Antonio, quale consumatore, con la COMPASS Spa, e ceduto, prima ad MB CREDIT SOLUTION, e poi da questi alla Banca IFIS Spa, si riscontra quanto già evidenziato dal Giudice dell'esecuzione nel

provvedimento sopra riportato, in merito alla probabile **vessatorietà della clausola che fissa il tasso degli interessi di mora.**

A tal proposito si sottolinea che i Gestori sono tenuti a valutare la condotta del creditore ai sensi e per gli effetti dell'**art. 12 come 3 - ter della L. n. 3/2012**, al fine di verificare se il consumatore Sig.re Sannino Antonio **si sia incolpevolmente indebitato a causa di una scellerata ed aggressiva politica commerciale colposa della società erogatrice del credito al consumo. Per assolvere a tale compito i Gestori sono chiamati a accertare se, nel contratto de quo, è presente la vessatorietà della clausola contrattuale, che, nel fissare il tasso di mora, abbia determinato un «significativo squilibrio» a danno del consumatore, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, della direttiva 93/13 del Consiglio d'Europa, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la quale sancisce che:«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».**

La Direttiva **direttiva 93/13, in merito agli effetti sul contratto dell'accertamento del carattere vessatoria della clausola contrattuale imposta unilateralmente, all'articolo 6, paragrafo 1**, è formulato nei seguenti termini: «Gli Stati membri prevedono che **le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive**». L'allegato della medesima direttiva, al suo punto 1, contiene un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate “vessatorie”, indicando come tali, fra le altre, le: **«clausole che hanno per oggetto o per effetto di: e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».**

In merito all'accertamento circa il carattere “vessatorio” di una clausola contrattuale si richiama la già citata sentenza Aziz della Corte di Giustizia Europea, la quale, con specifico riferimento all'accertamento del carattere vessatorio della clausola che fissa gli interessi di mora, stabilisce il

seguente criterio: «per quanto riguarda la clausola relativa alla fissazione degli interessi di mora, occorre ricordare che, alla luce del punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva, letto in combinato disposto con le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva, il giudice del rinvio dovrà verificare in particolare, come ha sottolineato l'avvocato generale ai paragrafi 85-87 delle conclusioni, da un lato, le norme nazionali applicabili tra le parti, nelle ipotesi in cui non sia stato concluso alcun accordo nel contratto in oggetto o nei vari contratti di questo tipo stipulati con i consumatori e, dall'altro, il livello del tasso di interesse di mora stabilito, rispetto al tasso di interesse legale, onde appurare che esso sia idoneo a garantire il conseguimento delle finalità che esso persegue nello Stato membro interessato e non ecceda quanto necessario per realizzarle. »

Alla luce dei criteri menzionati deve convenirsi sul carattere vessatorio delle «condizioni contrattuali comuni», di cui all'**art. 10 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto**, nella parte in cui prevede che «**Con riguardo al finanziamento, dalla data della dichiarazione della decadenza del beneficio del termine o della risoluzione del contratto decorreranno interessi di mora su ciascuna rata scaduta e non pagata in misura pari all'1% al mese solare o frazione di mese dedotta la quota degli interessi pattuiti calcolati al tasso scalare dell'operazione. Il richiedente decaduto dal beneficio del termine dovrà rimborsare a titolo di penale anche quella parte di costo del Finanziamento relativo alle rate non scadute.**» Da tale condizione generale di contratto presumibilmente vessatoria si desume, come rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, che il **tasso di mora è pari al 12% annuo; il TAN è pari a 8,50%**.

La determinazione, e la conseguente contrattualizzazione del tasso mensile applicata è illegittima. Infatti, applicando al Tasso Annuo Nominale delle rate mensili posticipate, la nota formula di Matematica Finanziaria:

$[TAE = ((1 + TAN / Periodi)^{Periodi}) - 1]$, si ottiene:

Tasso Annuo Effettivo (TAE) = $((1 + 8,50\% / 12)^{12}) - 1 = 8,84\%$

In definitiva il Tasso Annuo Effettivo di ingresso (contrattuale) è 8,84%.

Nella condizioni generali del contratto de quo è previsto, come

già esposto, in una clausola probabilmente vessatoria, il tasso di interesse moratorio dell'12%.

È stato ritrovato dalla Banca d'Italia che per il quarto trimestre (1° ottobre - 31 dicembre 2009), entro cui cade la data di stipula del presente contratto, sottoscritto in data 20.11.2009, per *crediti personali e altri finanziamenti delle banche alle famiglie*, il valore del Tasso di soglia di USURA è 14,655%.

Poiché il TAE 8,84%, sommato al tasso di Mora 12% per un totale pari al 20,84%, supera il tasso di Soglia di usura della Banca d'Italia pari al 14,655%, applicabile alla data di stipula del contratto, alla luce del principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso", in accordo con la Corte Costituzionale (Cort. Cost. 25 febbraio 2002 n. 29) "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" si rileva che nel contratto de quo, esiste usura contrattuale oggettiva.

Il giudizio di "meritevolezza" del creditore, a cui sono tenuti i Gestori, è negativo, sia per il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto, sia per la sussistenza dell'usura oggettiva.

§.3.2.4 IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC - Euro 4078,03

Trattasi di un credito finalizzato all'apertura di linea di credito con carta, contratto n. 10018664342770, sottoscritto dalla signora Esposito Gaetana con la FINDOMESTIC BANCA S.P.A. in data 24.05.2010, entro il limite massimo di € 5000,00, con l'applicazione dei seguenti tassi TAN 18,72%; TAEG 20,41%.

Tale contratto è stato ceduto in data 30.03.2015 dalla FINDOMESTIC

BANCA S.P.A. a Banca IFIS Spa. L'intervenuta cessione del credito è stata notificata alla sig.ra Esposito Gaetana con raccomandata A.R., e come precisato da Banca IFIS Spa, «l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 10018664342770, ammonta ad € 4.078,03 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto».

Il calcolo della rata mensile per il rimborso della linea di credito concessa è disciplinata al punto 11) delle allegate condizioni generali di contratto previste per la Linea di Credito alla pagina 4, nella quale si legge: «Il Cliente può rimborsare con le seguenti modalità: a) rate mensili di importo non inferiore al 3% della disponibilità iniziale della Linea di Credito, o, a seguito della richiesta del cliente, dell'esposizione complessiva risultante al momento della richiesta stessa. Il cliente può chiedere in qualsiasi momento la variazione dell'importo della rata nel rispetto dei limiti sopra indicati; b) in una unica soluzione senza interessi, se previsto per la Linea di Credito concessa; c) pagamento di somme aggiuntive di importo superiore al rimborso minimo prestabilito, anche fino a completa estinzione del saldo dovuto». Ne consegue che la rata mensile, non inferiore al 3% dell'importo iniziale pari ad € 5000,00, è pari ad € 150,00.

§.3.2.4.A) La valutazione del merito creditizio

La **clausola 27 "Decadenza dal beneficio del termine"** delle condizioni generali del contratto prevede che «**In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, Findomestic può addebitare sulle stesse un interesse di mora nella misura massima del 14,60%**».

La determinazione, e la conseguente contrattualizzazione del tasso mensile applicata è illegittima. Infatti applicando al Tasso Annuo Nominale delle rate mensili posticipate, la nota formula di Matematica Finanziaria:

[TAE= ((1+TAN/Periodi)^Periodi)-1], si ottiene:

Tasso Annuo Effettivo (TAE) = $((1+18,72\%/12)^{12})-1 = 20,41\%$

In definitiva il Tasso Annuo Effettivo di ingresso (contrattuale) è 20,41%.

Nella condizioni generali del contratto *de quo* è previsto, come già esposto, in una clausola probabilmente vessatoria, il tasso di interesse moratorio dell'12,40%.

È stato ritrovato dalla Banca d'Italia che per il secondo trimestre (1° aprile - 30 giugno 2010), entro cui cade la data di stipula del presente contratto, sottoscritto in data 24.05.2010, per le "aperture di credito in c/c fino a € 5.000,00", il valore del Tasso di soglia di USURA è 18,720%.

Poiché il TAE 20,41% sia da solo, sia, correttamente sommato al tasso di Mora 12,40%, per un totale pari al 32,81% (cfr. Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29; Sez. Unite SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597), supera il tasso di Soglia di usura della Banca d'Italia pari al 18,720%, applicabile alla data di stipula del contratto, si rileva che nel contratto *de quo*, esiste usura contrattuale oggettiva, con la conseguenza che il giudizio di "meritevolezza" del creditore, a cui sono tenuti i Gestori, è negativo.

§.3.2.5 NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC - Euro 524,92

Trattasi di un **credito finalizzato all'acquisto di beni/servizi** (non connessi all'attività professionale del richiedente), **contratto n. 10018664342770**, sottoscritto dalla signora Esposito Gaetana con la FINDOMESTIC BANCA S.P.A. in data 24.05.2010, della durata di quattro anni, pari a 48 rate mensili. L'importo finanziato è pari ad € 1240,00 e la rata mensile è pari ad € 25,83. Si precisa che tale contratto di finanziamento è il medesimo sottoscritto dalla Sig.ra Esposito con la FINDOMESTIC SPA, di cui al §. 3.3.4. Ed infatti il contratto di finanziamento *de quo* è stato in un primo momento ceduto da FINDOMESTIC SPA a BANCA IFIS Spa in data 30.03.2015. Successivamente il solo **credito finalizzato all'acquisto di beni/servizi** (non connessi all'attività professionale del richiedente), è stato ceduto da

BANCA IFIS Spa a **NAMIRA S.G.R. S.P.A.**, la quale, su richiesta dei Gestori, in data 25.02.2022 comunicava che **«ad oggi l'esposizione debitoria relativamente la posizione in oggetto ammonta ad euro 524,92»**.

§.3.2.5.A) La valutazione del merito creditizio

Nelle "condizioni generali" relative al "credito finalizzato", in merito agli interessi, nella sezione relativa alle "Condizioni economiche", al punto 3), si legge: **«Per tali tipologie di finanziamento, gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "francese" con una rata che prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente»**. In ragione della **previsione dell'ammortamento alla francese, per la determinazione degli interessi, parte integrante del contratto di finanziamento deve essere anche il piano di ammortamento, che nel caso di specie non è stato prodotto né dalla prima cessionaria Banca Ifis Spa, né dalla seconda cessionaria NAMIRA S.G.R. S.P.A.** Il sistema di ammortamento alla francese prevede che la somma oggetto di finanziamento e gli interessi siano rimborsati con rate di importo costante ciascuna delle quali è composta da una quota decrescente di interessi e una quota crescente di capitale. In altri termini, con le prime rate si rimborsano essenzialmente gli interessi, mentre nelle ultime rate essenzialmente il capitale. Come è noto, il contratto e le singole clausole sono nulle laddove abbiano oggetto indeterminato o indeterminabile ai sensi degli artt.1418 e 1346 c.c.. Inoltre, **la banca è tenuta ad adempiere ad ineludibili e fondamentali obblighi di trasparenza posti a tutela del cliente sanciti dall'art.117 TUB**. Tale norma stabilisce che **i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità e che una copia deve essere consegnata al cliente**. Inoltre, la medesima norma dispone che **i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora**. Come recentemente ribadito dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza 18275 del 25.6.2021** al fine di

rispettare l'obbligo di trasparenza sancito dall'**art.117 del testo unico bancario (TUB)** di una clausola contrattuale che fissa un tasso d'interesse in un contratto di finanziamento, tale clausola deve, non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma **consentire, altresì, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie.** Nel caso di specie la formulazione della clausola di determinazione degli interessi mediante ammortamento alla francese nei termini sopra indicati e la mancanza di un piano di ammortamento allegato al contratto, che consenta di verificare se nel caso di specie sarebbe stato applicato il regime semplice o composto della capitalizzazione degli interessi, **potrebbe comportare la vessatorietà della clausola contrattuale sopra richiamata contenuta al punto 3) delle condizioni generali del contratto.** Infatti, da un punto di vista contabile, nell'ammortamento alla francese la capitalizzazione degli interessi può essere effettuata con l'impiego del regime semplice oppure del regime composto. In mancanza di specificazioni sul punto all'interno dei testi dei contratti, gli intermediari applicano il regime di capitalizzazione composta anziché quello semplice. Tale scelta non è priva di conseguenze a danno del cliente. Infatti, con il regime composto l'importo dell'obbligazione accessoria risulta maggiorato. Pertanto, **il tasso di interesse effettivamente applicato per elaborare il piano di rimborso del finanziamento non risulta equivalente a quello indicato e approvato dal cliente in sede di sottoscrizione del contratto ma è più alto.** Tuttavia, l'applicazione del regime composto richiede un'espressa approvazione da parte del mutuatario in quanto, in assenza di pattuizioni, si deve presumere che la capitalizzazione degli interessi debba calcolarsi secondo il

metodo semplice. Infatti, l'art. 821, comma 3, c.c. sancisce che **l'obbligazione che assume ad oggetto gli interessi su somme di denaro matura giorno per giorno secondo il regime semplice e non giorno su giorno cioè secondo il regime composto** (Cassazione Civile del 27/01/1964 n. 191; Cassazione Civile del 25/10/1972 n. 3224; Cassazione Civile del 23/11/1974 n. 3797; Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n. 20600). Se il tasso di interesse, senza alcun assenso del cliente, viene, impropriamente impiegato in regime composto in luogo del regime semplice, l'intermediario consegue una rata che include un'obbligazione accessoria maggiore del prezzo ex art. 1284 c.c.. L'applicazione del regime composto, quindi, richiede un'espressa approvazione da parte del debitore. In mancanza di tale approvazione la clausola che prevede gli interessi è nulla per indeterminatezza e indeterminabilità ai sensi degli artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e si configura una significativa violazione del principio di trasparenza dell'art.117 TUB, atteso che, non dichiarando, nel contratto, il regime di capitalizzazione effettivamente applicato nel piano di ammortamento del prestito, si finisce per **impedire al mutuatario la reale e compiuta conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi**. A quanto finora esposto va, altresì, aggiunto che, come rilevato dal **Tribunale di Roma con la sentenza n.2188 del gennaio-febbraio 2021** **l'utilizzo del regime composto genera un costo occulto che è rilevante anche ai fini della verifica circa l'usurarietà del tasso applicato**.

A ciò si aggiunga la circostanza che anche a tale contratto di credito finalizzato all'acquisto di beni e servizi si applica la **clausola 27 "Decadenza dal beneficio del termine"** delle condizioni generali del contratto, la quale prevede che **«In caso di ritardo nel pagamento delle somme indicate nella lettera di decadenza dal beneficio del termine, Findomestic può addebitare sulle stesse un interesse di mora nella misura massima del 14,60%»**. Quindi per effetto della decadenza dal beneficio del termine, al tasso di

interesse determinato con ammortamento alla francese, ma di fatto indeterminabile al momento della sottoscrizione del contratto per mancata allegazione del "Piano di Ammortamento", si aggiunge un tasso di interesse moratorio del 14,60%.

L'assenza del Piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e la concreta impossibilità per il consumatore, al momento della sottoscrizione del contratto, di conoscere la modalità semplice o composta della capitalizzazione degli interessi nell'ammortamento alla francese, ed in aggiunta la previsione di una condizione generale di contratto che prevede un tasso di interesse moratoria del 12,40%, fanno necessariamente concludere i Gestori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comme 3 - ter della L. n. 3/2012, circa la insussistenza del merito creditizio, per la violazione dell'obbligo di trasparenza sancito dall'art.117 del testo unico bancario (TUB).

§.3.2.6 IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA - Euro 28.859,49

Trattasi di un prestito personale per acquisto di una autovettura, contratto n. 9197296 sottoscritto in data 25.01.2011, con la Finanziaria COMPASS Spa, dal debitore principale Sannino Antonio e dalla coobbligata coniuge Esposito Gaetana. Tale contratto di finanziamento della durata 5 anni di euro 29.974,00 e con una rata mensile pari ad € 499,57, entro il giorno 30 di ogni mese dal 30.04.2011, è stato ceduto da COMPASS Spa alla Banca IFIS Spa. Il contratto concluso con COMPASS Spa prevede un TAN pari al 9,25% ed un interesse di mora pari al 12%.

Tale credito è stato ceduto da COMPASS SPA A IFIS NPA BANCA, che ha proposto azione esecutiva mobiliare notificando atto di pignoramento presso il datore di lavoro del Sig.re Sannino Antonio, procedura attualmente pendente **dinanzi al Tribunale di Napoli Sez 5 bis Dott. Fiengo R.G. 1124/2020, con prossima udienza il 25/05/2022, per effetto di atto di intervento.**

Per tale contratto di credito al consumo il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24.01.2021, nel fissare la prossima udienza al 25.05.2022, rilevato che **il presente**

«contratto concluso con COMPASS prevede un TAN pari al 9,25% ed un interesse di mora pari al 12%», ha «ritenuto che i tassi di interesse moratorio contemplati dal contratto potrebbero risultare vessatori (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.)». Conseguentemente ha ordinato alla Banca IFIS Spa, che «nei 30 giorni antecedenti tale udienza il precedente depositi memoria riportante analiticamente, per ciascun contratto in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo: i) gli importi richiesti (sia a titolo di capitale, sia a titolo di interesse corrispettivo, sia a titolo di interesse moratorio); ii) gli importi spettanti sul capitale mediante sostituzione degli interessi corrispettivi agli interessi moratori».

La Banca IFIS Spa, su richiesta dei Gestori di precisare il credito, con pec del 25/02/2022, ha effettuato un ricalcolo del debito comunicato con una prima pec del 19/01/2022, dichiarando che il credito residuo è **«pari ad euro 28.859,49, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996)»**.

§.3.2.6.A) La valutazione del merito creditizio

Il contratto di finanziamento in oggetto è stato depositato dal creditore Banca IFIS Spa nella procedura esecutiva in corso sopracitata e fornito ai Gestori dalla difesa dei debitori.

Dalla lettura del contratto n. 9197296 sottoscritto da Sannino Antonio, quale consumatore, con la COMPASS Spa, e ceduto alla Banca IFIS Spa, si riscontra quanto già evidenziato dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento sopra riportato, in merito alla **probabile vessatorietà della clausola che fissa il tasso degli interessi di mora.**

A tal proposito si sottolinea che i Gestori sono tenuti a valutare la condotta del creditore ai sensi e per gli effetti dell'**art. 12 comma 3 - ter della L. n. 3/2012**, al fine di verificare se il consumatore Sig.re Sannino Antonio **si sia incolpevolmente indebitato a causa di una scellerata ed aggressiva politica**

commerciale colposa della società erogatrice del credito al consumo. Per assolvere a tale compito i Gestori sono chiamati a accertare se, nel contratto *de quo*, è presente la vessatorietà della clausola contrattuale, che, nel fissare il tasso di mora, abbia determinato un «significativo squilibrio» a danno del consumatore, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, della direttiva 93/13 del Consiglio d'Europa, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), la quale sancisce che:«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».

La Direttiva direttiva 93/13, in merito agli effetti sul contratto dell'accertamento del carattere vessatoria della clausola contrattuale imposta unilateralmente, all'articolo 6, paragrafo 1, è formulato nei seguenti termini: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». L'allegato della medesima direttiva, al suo punto 1, contiene un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate “vessatorie”, indicando come tali, fra le altre, le: «clausole che hanno per oggetto o per effetto di: e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».

In merito all'accertamento circa il carattere “vessatorio” di una clausola contrattuale si richiama la già citata sentenza Aziz della Corte di Giustizia Europea, la quale, con specifico riferimento all'accertamento del carattere vessatorio della clausola che fissa gli interessi di mora stabilisce il seguente criterio: «per quanto riguarda la clausola relativa alla fissazione degli interessi di mora, occorre ricordare che, alla luce del punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva, letto in combinato disposto con le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva, il giudice del rinvio dovrà verificare in particolare, come ha sottolineato l'avvocato generale ai paragrafi 85-87 delle conclusioni, da un lato, le norme nazionali applicabili tra le parti, nelle ipotesi in cui non sia stato concluso alcun accordo nel contratto in oggetto o nei vari contratti di questo tipo stipulati con i consumatori e, dall'altro, il livello del tasso di interesse di mora stabilito, rispetto al tasso di interesse legale, onde appurare che esso sia

idoneo a garantire il conseguimento delle finalità che esso persegue nello Stato membro interessato e non ecceda quanto necessario per realizzarle. »

Alla luce dei criteri menzionati deve convenirsi sul carattere vessatorio delle «*condizioni contrattuali comuni*», di cui all'**art. 10 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto**, nella parte in cui prevede che «**Con riguardo al finanziamento, dalla data della dichiarazione della decadenza del beneficio del termine o della risoluzione del contratto decorreranno interessi di mora su ciascuna rata scaduta e non pagata in misura pari all'1% al mese solare o frazione di mese dedotta la quota degli interessi pattuiti calcolati al tasso scalare dell'operazione. Il richiedente decaduto dal beneficio del termine dovrà rimborsare a titolo di penale anche quella parte di costo del Finanziamento relativo alle rate non scadute.**» Da tale condizione generale di contratto presumibilmente vessatoria si desume, come rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, che il **tasso di mora è pari al 12% annuo; il TAN è pari a 9,25%**.

La determinazione, e la conseguente contrattualizzazione del tasso mensile applicata è illegittima. Infatti, applicando al Tasso Annuo Nominale delle rate mensili posticipate, la nota formula di Matematica Finanziaria:

[TAE= ((1+TAN/Periodi)^Periodi)-1], si ottiene:

Tasso Annuo Effettivo (TAE)= ((1+9,25%/12)^12)-1= 9,64%

In definitiva il Tasso Annuo Effettivo di ingresso (contrattuale) è 9,64%.

Nella condizioni generali del contratto de quo è previsto, come già esposto, in una clausola probabilmente vessatoria, il tasso di interesse moratorio dell'12%.

È stato ritrovato dalla **Banca d'Italia che per il primo trimestre (1° gennaio - 31 marzo 2011)**, entro cui cade la data di stipula del presente contratto, sottoscritto in data 25.01.2011, per i crediti personali il valore del **Tasso di soglia di USURA è 16,05%**. **Poiché il TAE 9,64%, sommato al tasso di Mora 12% per un totale pari al 21,64%, supera il tasso di Soglia di usura della Banca**

d'Italia pari al 16,05%, applicabile alla data di stipula del contratto, alla luce del principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso", in accordo con la Corte Costituzionale (Cort. Cost. 25 febbraio 2002 n. 29) "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" si rileva che nel contratto de quo, esiste usura contrattuale oggettiva.

Il giudizio di "meritevolezza" del creditore, a cui sono tenuti i Gestori, è negativo, sia per il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto, sia per la sussistenza dell'usura oggettiva.

Nella sottostante **Tabella N. 10** si indicano i crediti deteriorati, con l'indicazione della rata mensile dovuta dai creditori. **Si può constatare che la rata mensile complessiva a carico dei debitori Sannino-Esposito, per i crediti deteriorati, sottoscritti tra l'anno 2005 e l'anno 2011, è pari ad € 1.570,41.** L'unico debito di importo elevato che risulta non rimborsato è il contratto sottoscritto proprio nell'anno 2011, anno durante il quale il sig.re Sannino Antonio ha avuto gravi problemi di salute. I contratti di prestito al consumo di data anteriore sono stati in gran parte rimborsati.

Tabella n. 10 – Crediti deteriorati ceduti a Banca IFIS Spa e Namira

	Debitore	Data	Contratto numero	Importo originale	Credito residuo	rata	garanzia	durata
1	IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE Debitore:ESPOSITO	27/10/05	122905	€ 2.100,00	€ 5.151,48	€ 105,00	-----	Linea credito senza scadenza
2	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC	14/02/06	20074179575312	€ 41.101,20	€ 530,63	€ 489,30	coniuge Sannino	7 anni

	Debitore: ESPOSITO Coobbligato: SANNINO							
3	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO	20/11/09	4380899	€ 12.199,97	€ 6.632,48	€ 300,71	-----	4 anni
4	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO	24/05/10	10018664342770	€ 5.000,00	€ 4.078,03	€ 150,00	-----	Linea credito senza scadenza
5	NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC Debitore: Esposito	24/05/10	10018664342770	€ 1.240,00	€ 524,92	€ 25,83	-----	4 anni
6	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO Coobbligata:ESPOSITO	25/01/11	9197296	€ 29.974,00	€ 28.859,49	€ 499,57	coniuge Esposito	5 anni
	TOTALE			€ 91.615,17	€ 45.777,03	€ 1.570,41		

Negli anni 2020 e 2021, quando il Sannino Antonio è già lavoratore dipendente e la Sig.ra Esposito Gaetana è fiscalmente a carico del marito, svolgendo l'attività lavorativa di collaboratrice domestica con un reddito anno sotto la soglia di € 2.840,51, sono stati sottoscritti dai debitori due prestiti al consumo, le cui rate i debitori stanno regolarmente versando, e che si esaminano qui di seguito.

3.2.7 SANTANDER CONSUMER BANK euro € 1.950,22

Trattasi di un prestito personale, contratto n. 14451497, sottoscritto dalla signora Esposito Gaetana con la SANTANDER CONSUMER BANK in data 10.12.2020, per la durata di due anni e sei mesi. Nel contratto sono previste 30 rate mensili. Ogni rata è pari ad € 103,67. L'importo totale dovuto dal consumatore è pari ad € 3117,05. Il TAN è 7,92%. Il TAEG è 8,31%. All'**art. 6 - Ritardo pagamento. Interessi di mora** delle Condizioni generali di contratto si legge che «**il tasso degli interessi di mora per i caso di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute**». L'**art. 7 - decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto** delle Condizioni generali di contratto, si legge che, nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate non solo è richiesto

l'intero pagamento della debito, ma dalla data della lettera di comunicazione della decadenza del beneficio del termine «**potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dall'art 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora)**».», cioè pari al 15% annui.

La SANTANDER CONSUMER BANK con pec del 25/02/2022, su richiesta di gestore di consegnare copia del contratto e precisare il credito, comunicava ai Gestori che il credito residuo ammonta ad € 1950.22. Ad oggi la Sig.ra Esposito Gaetana sta provvedendo con regolarità a versare la rata mensile.

§3.2.7.A) La valutazione del merito creditizio

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 9, comma 3 bis, lett. e), della legge n. 3/2012, per verificare se il soggetto finanziatore, SANTANDER CONSUMER BANK, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono: l'importo del finanziamento in verifica; gli importi degli ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza; il numero dei componenti il nucleo familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia; il reddito netto del nucleo familiare; l'importo dell'assegno sociale, determinato annualmente dall'INPS nonché la scala di equivalenza ISEE, secondo la tabella qui di seguito riportata, per determinare il merito creditizio di SANTANDER CONSUMER BANK.

Tabella n. 11– Determinazione del merito creditizio di SANTANDER CONSUMER BANK

A) Assegno sociale anno 2020	€ 459,83
Componenti del nucleo familiare	3
Anno di erogazione del finanziamento	2020
B) Parametro di equivalenza ISEE 2020	2,04
C) Spese del nucleo familiare per mantenere dignitoso tenore di vita $A \times B + (A + B) = C$ $459,83 \times 2,04 = 938,05 + 461,87 = 1400,74$	€ 1.400,74
D) Reddito mensile netto disponibile anno 2020 (Reddito Sannino 2020: annuo € 16.209,13; mensile € 1350,76; Reddito Esposito annuo 2020: € 1953,96; mensile : € 162,83)	€ 1.513,76
E) Importo complessivo rata mensile di finanziamenti precedentemente sottoscritti (105+150+25,83+499,57)	€ 780,40
F) Rata massima mensile finanziamento (D-C-E)	-€ 667,38
G) Rata mensile Finanziamento SANTANDER CONSUMER BANK	€ 103,67
H) F-G Incapacità di restituzione della rata mensile di finanziamento	-€ 771,05

Dalla sovrastante tabella risulta che SANTANDER CONSUMER BANK non ha tenuto conto del merito creditizio, perché il soggetto finanziatore SANTANDER CONSUMER BANK, non svolgendo adeguata istruttoria non ha tenuto conto che la Sig.ra Esposito aveva già nell'anno 2020 una rata mensile di finanziamenti come risultante dalla sovrastante **Tabella N. 10**, pari ad € 780,40 mensile, a fronte di un reddito mensile disponibile nell'anno 2020 pari ad € 1513,76, per cui si trovava nella assoluta incapacità di restituzione della rata mensile di finanziamento SANTANDER CONSUMER BANK pari ad € 103,67.

3.2.8 AGOS DUCATO SPA - importo residuo di Euro 46.212,25

Trattasi di un prestito personale flessibile con polizza assicurativa contratto n. **65492296** sottoscritto in data **29.03.2021**, da Sannino Antonio come debitore principale e dal coniuge Sig.ra Esposito Gaetana come coobbligata. La durata prevista del contratto è dieci anni di **euro 50.884,00** con rata mensile pari ad **€ 421,00**.

Suddetto contratto è regolarmente pagato dal sig Sannino, la finanziaria **AGOS DUCATO Spa a mezzo pec in data 19.01.2022**, comunicava ai gestori che l'importo residuo era di euro 47.054,25 ad oggi bisogna scalare da detto importo euro 842,00 ovvero le rate di febbraio e marzo 2022 lasciando così un residuo di euro **46.212,25**.

§3.2.8.A) La valutazione del merito creditizio

Si precisa altresì che al momento della sottoscrizione del presente contratto di prestito entrambi i coobbligati erano in una situazione di sovraindebitamento, come emerge dalla **Tabella N. 10**, ed era onere della società finanziaria verificare la posizione e non aggravare la situazione debitoria. A tal proposito, la novella dell'art. 12 bis, comma 3-bis L. 3/2012, come introdotta dalla legge di conversione del decreto legge n. 137/2020 (Decreto Ristori) nell'anticipare alcune delle norme già previste in materia di sovraindebitamento del Codice della Crisi d'Impresa, sancisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la*

situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione, reclamo o votare negativamente in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Inoltre, l'art. 124-bis del testo unico letto in combinato disposto con il modificato art. 12 bis della L.3/2012, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente, e dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Pertanto, nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista *ope legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Pertanto è già esistente una chiara tendenza normativa tesa a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito in violazione del merito creditizio così come previsto nel Codice della Crisi d'Impresa, nelle norme che non consentono al finanziatore di proporre atteggiamenti ostativi all'omologa, lì dove i motivi dell'opposizione riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato. Tali disposizioni hanno trovato immediata applicazione grazie alla L.176/2020 che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 12 bis L. 3/2012, il quale ha posto una sanzione processuale al creditore che, omettendo di verificare il merito creditizio ed abbia con questo atteggiamento colpevole determinato o aggravato la situazione del sovraindebitato.

Tabella n. 12– Determinazione del merito creditizio di AGOS DUCATO SPA

A) Assegno sociale anno 2021	€ 460,28
Componenti del nucleo familiare	3
Anno di erogazione del finanziamento	2021

B) Parametro di equivalenza ISEE 2021	2,04
C) Spese del nucleo familiare per mantenere dignitoso tenore di vita $A \times B + (A + B) = C$ $460,28 \times 2,04 = 938,97 + 462,32 = 1401,29$	€ 1.401,29
D) Reddito mensile netto disponibile anno 2021 (Reddito Sannino 2021: annuo € 24.542,00; mensile € 2098,92; Reddito Esposito annuo 2021: € € 2.609,76; mensile: € 217,48)	€ 2.316,40
E) Importo complessivo rata mensile di finanziamenti precedentemente sottoscritti risultante da Centrale Rischi (489,30+300,71+499,57= 1289,58)	€ 1.289,58
F) Rata massima mensile finanziamento (D-C-E)	-€ 374,47
G) Rata mensile Finanziamento AGOS-DUCATO SPA	€ 421,00
H) F-G Incapacità di restituzione della rata mensile di finanziamento	-€ 795,47

Dalla sovrastante tabella risulta che il soggetto finanziatore **AGOS DUCATO Spa** non ha tenuto conto del merito creditizio, perché, non svolgendo adeguata istruttoria, non ha tenuto conto che il Sig.re Sannino Antonio aveva già nell'anno 2021 una rata mensile di finanziamenti come risultante dalla sovrastante **Tabella N. 10**, pari ad € 1.289,58 mensile, a fronte di un reddito mensile disponibile nell'anno 2021 pari ad € 2.316,92, per cui si trovava nella assoluta incapacità di restituzione della rata mensile di finanziamento AGOS-DUCATO SPA pari ad € 421,00.

§. 4 INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Nel corso delle verifiche effettuate non sono emersi elementi che evidenzino l'esistenza di atti impugnati dai creditori. Le scriventi Gestori incaricate precisano, quindi, che alla data di redazione della presente relazione, non sono a conoscenza dell'eventuale esistenza di atti dei Debitori impugnati dai creditori.

§. 5 DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE

Preliminarmente, si rappresenta che sono state fornite le **Certificazioni Uniche 2019/2020/2021 relative ai redditi percepiti per gli anni d'imposta 2018/2019/2020, nonché i Modelli 730 2019/2020/2021 relativi agli anni di imposta 2018/2019/2020**, ottenuti mediante accesso al cassetto fiscale del sig.re Sannino Antonio. Da tale documentazione è stato possibile constatare il

rispetto di quanto dichiarato dai debitori in merito:

1. al possesso del reddito da lavoro dipendente del Sig.re Sannino;
2. all'assenza di possidenze immobiliari, come riscontrato anche da visura catastale fabbricati e terreni, come da autocertificazioni in atti.

Nella sottostante **Tabella N. 13** si presenta il prospetto relativo alla Serie storica dei redditi personali del Sig.re Sannino Antonio negli ultimi 3 anni, corrispondenti agli anni d'imposta 2018/2019/2020, calcolato sulla base delle Certificazioni Uniche 2019/2020/2021.

Tabella 13: Serie storica dati reddituali personali Sannino per gli anni d'imposta 2018/2019/2020

Debitore	Reddito anno 2018	Reddito anno 2019	Reddito anno 2020
Sannino Antonio- Lavoratore Dipendente	Certificazione Unica 2019	Certificazione Unica 2020 Tre Certificazioni	Certificazione Unica 2021
Reddito Complessivo	€ 22.463,95	n. 1 CU € 10.588,01 n. 2 CU € 4011,45 n. 3 CU € 580,72 Totale € 15.180,15	€ 16.209,13
Imposta Lorda	€ 5.465,27	n. 1 CU € € 2.435,25 n. 2 CU € 922,63 n. 3 CU € 133,57 Totale € 3491,45	€ 3.776,47
Totale Detrazioni	€ 1.227,67	n. 1 CU € € 566,15 n. 2 CU € 504,77 n. 3 CU € 78,18 Totale € 1149,1	€ 1.509,73

Il **reddito netto mensile** percepito dal Sig.re Sannino Antonio **nell'anno d'imposta 2021** è stato calcolato effettuando la media degli importi netti delle buste paga percepite dal Sig.re Sannino Antonio Anno 2021, su tredici mensilità, come risulta dalla sottostante **Tabella N. 14 - Dati reddituali personali Sannino anno d'imposta 2021**.

Tabella N. 14 -Dati reddituali personali Sannino anno d'imposta 2021

Mensilità	Anno 2021	Importo Netto Busta Paga	€	Annotazione
01- Gennaio		€ 2.978,00		
02 – Febbraio		€ 1.916,00		
03 – Marzo		€ 2.284,00		
04 - Aprile		€ 2.430,00		
05 - Maggio		€ 2.698,00		
06 - Giugno		€ 1.815,00		Trattenuta di € 465,00 per Pignoramento Ifis Spa
07 – Luglio		€ 1.300,00		Trattenuta di € 336,80 per Pignoramento Ifis Spa
08 – Agosto		€ 1.327,00		
09 – Settembre		€ 896,00		Trattenuta di € 108,00 per Pignoramento Ifis Spa
10 – Ottobre		€ 2.919,00		Trattenuta di € 589,00 per Pignoramento Ifis Spa
11 – Novembre		€ 2.717,00		Trattenuta di € 506,00 per Pignoramento Ifis Spa
12 - Dicembre		€ 2.741,00		Trattenuta di € 685,40 per Pignoramento Ifis Spa
13 – Tredicesima Mensilità		€ 1.265,00		Trattenuta di € 213,80 per Pignoramento Ifis Spa
TOTALE		€ 27.286,00		MEDIA: € 24.542,00/13 = € 2098,92

Come si evince dalla sovrastante tabella nell'anno 2021, il totale del reddito netto mensile disponibile (su 13 mens.) Anno 2021, calcolato sulla base della media degli importi netti delle buste paga percepite dal Sig.re Sannino Antonio Anno 2021 è pari ad € **2098,92 mensili.**

Nell'anno d'imposta 2019 il reddito prodotto dalla Sig.ra Esposito Gaetana è stato pari ad € 1869,00, come risulta dal modello 730/2020 relativo all'anno di imposta 2019 e come confermato dai tre modelli di certificazione unica 2020 relativi all'anno di imposta 2019, acquisiti dal cassetto fiscale: € 369,00 erogati dall'INPS; € 1500,00 a titolo di prestazioni di lavoro occasionale autonomo erogati dalla Società Energy Project SRL.

Nell'anno la Sig.ra Esposito Gaetana, come risulta dall'estratto contributivo INPS, ha lavorato occasionalmente come baby sitter da ottobre a dicembre 2020, come confermato dalla stampa del cassetto previdenziale INPS relativo alle prestazioni in pagamento anno 2020, per un importo di € 480,00 e, con decorrenza 04.05.2020 ha sottoscritto con un datore di lavoro privato, un contratto di

lavoro domestico a tempo indeterminato datato 02.05.2020, con la qualifica di collaboratore domestico liv. A non convivente, per 7 ore settimanali ed una paga oraria di € 7,00 all'ora **Nella sottostante Tabella 15 si indicano i redditi conseguiti dalla Sig.ra Esposito Gaetana negli anni 2019, 2020 e 2021.**

Tabella 15 – Redditi Esposito Gaetana anni 2019-2020-2021

Anno	Redditi
2019	€ 1.869,00
2020	€ 1.953,96
2021	€ 2.609,76

Atteso che per poter essere considerati fiscalmente a carico, i familiari **non devono possedere un reddito personale, al lordo degli oneri deducibili superiore ad euro 2.840,51, anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 la Sig.ra Esposito è rimasta fiscalmente a carico del marito Sig.re Sannino Antonio.** Le piccole somme che la Sig.ra Esposito Gaetana è riuscita a guadagnare con il suo lavoro di collaboratrice domestica, ed in previsione, guadagnerà negli anni successivi, attesa la natura a tempo indeterminato del contratto di lavoro, con un reddito annuo pari ad € 2.609,76, come risulta dall'allegato estratto contributivo, sebbene non modificato, per l'entità ridotta, la condizione di familiare a carico del marito Sannino, incidono positivamente sulla sostenibilità economica del Piano proposto, attesa la maggiore disponibilità di liquidità per le spese quotidiane da parte della Esposito e la conseguente maggiore facilità nel versare la rata mensile a soddisfazione dei creditori.

Ugualmente assicura una maggiore sostenibilità del Piano proposto la pensione sociale che da ottobre 2021 sta percependo dall'INPS la madre convivente del Sig.re Sannino Antonio, la Sig.ra De Matteo Giovanna, la quale con il suo assegno sociale pari ad € 410,00, corrisposto per tredici mensilità all'anno, inciderà in minor misura sulle spese del nucleo familiare. Ed infatti, come indicato nella tabella delle spese familiari mensili, di seguito

riportata, non sono conteggiate le spese mediche della Sig.ra De Matteo Giovanna, attesa la disponibilità per l'anno 2022 e gli anni successivi di durata del Piano proposto, della pensione sociale per l'anziana madre convivente del sovraindebitato Sannino Antonio.

Per quanto riguarda la posizione fiscale, dalla documentazione consegnata e dal riscontro ottenuto presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia), è stato possibile appurare le irregolarità a carico del Sig.re Sannino Antonio e del coniuge Sig.ra Esposito Gaetana, per un debito complessivo di **€ 158.028,80**, come evidenziato nella **Tabella n. 7 - Tributi erariali dovuti da Sannino e Esposito all'Agenzia delle Entrate Riscossioni**.

Dall'accesso al Cassetto Fiscale del Sig.re Sannino Antonio e della Sig.ra Esposito Gaetana, non essendo pervenuta peraltro alcuna certificazione dell'Agenzia delle entrate pure richiesta dai Gestori, non risultano debiti non iscritti a ruolo in capo al Sig.re Sannino Antonio e della Sig.ra Esposito Gaetana.

§. 6 ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

I Gestori hanno provveduto a richiedere la relativa visura degli atti di registro e la autocertificazione dell'assenza di atti di disposizione patrimoniale ad entrambi i richiedenti, accertando che, negli ultimi cinque anni, **non sono stati compiuti atti di acquisto o dismissione patrimoniale.**

§. 7 LE SPESE FAMILIARI MENSILI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO

All'incontro del 28.12.2021 con i Gestori, come risulta dal verbale di interrogatorio allegato, il Sig.re Sannino Antonio ha consegnato e sottoscritto alla presenza dei Gestori il prospetto delle spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare composto dal Sig.re Sannino Antonio, la moglie Sig.ra Gaetana Esposito e la madre Sig.ra De Matteo Giovanna, riprodotto nella sottostante **Tabella N. 16**, recante le **Spese familiari mensili del nucleo, composto da tre persone, per un totale mensile pari ad € 1.130,00.**

Tabella N. 16 - Spese familiari mensili nucleo composto da tre persone

Tipologia	Importo
Spese per utenze (gas, luce, acqua, telefoni, tari)	€ 140,00
Vitto	€ 400,00
Spese automobile	€150,00 [75,00 (ass Auto)+ 75,00 per rifornimento e manutenzione]
Spese sanitarie	€ 0,00 (coperte da datore lavoro Fonto Metasalute cfr. cedolino)
Spese affitto prima casa	€ 320,00 contratto locazione e condomino
Spese per assicurazione sulla vita	€ 120,00
B) Totale Spese Mensili del nucleo familiare	€ 1.130,00

Coerentemente con una situazione di ristrutturazione dei debiti si reputa che le voci prese in esame si riferiscano alle categorie ritenute indispensabili. Dall'analisi svolta si può ritenere congrua la somma stimata dagli istanti, anche alla luce dei recenti dati ISTAT, prelevabili dal sito www.istat.it.

§.8 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Dalle informazioni assunte dai Gestori per il tramite della Banca d'Italia relativa alla Centrale Rischi ed al CAI, nonché attraverso la CRIF, risultano **sofferenze per crediti passati a perdita (cd. crediti deteriorati)**, sottoscritti tra l'anno 2005 e l'anno 2011, per un **importo residuo di € 45.777,03** nei confronti dei terzi cessionari: **Banca IFIS S.P.A.** e **NAMIRA SGR S.P.A.**; un **importo originario pari ad € 91.615,17** ed una rata mensile complessiva a carico dei debitori Sannino-Esposito, per i suddetti crediti deteriorati, sottoscritti tra l'anno 2005 e l'anno 2011, pari ad € 1.570,41. L'unico debito di importo elevato che risulta non rimborsato è il contratto sottoscritto proprio nell'anno 2011, anno durante il quale il sig.re Sannino Antonio ha avuto gravi problemi di salute. I contratti di prestito al consumo di data anteriore sono stati in gran parte rimborsati. Per comodità espositiva si rinvia alla **Tabella N. 10 – Crediti deteriorati ceduti a Banca IFIS Spa e Namira.**

Nell'anno 2020 la Sig.ra Esposito Gaetana ha sottoscritto un

contratto di credito al consumo con SANTANDER CONSUMER BANK, le cui rate di rimborso la debitrice sta regolarmente rimborsando. Nell'anno il Sannino Antonio come debitore principale e la Sig.ra Esposito Gaetana quale coobbligata hanno sottoscritto un contratto di credito al consumo con AGOS DUCATO SPA, le cui rate mensili sono regolarmente rimborsate come risulta dagli estratti conti qui allegati.

Nella sottostante **Tabella N. 17** è indicato il prospetto sintetico dei crediti chirografari a favore di Banche e Finanziarie:

Tabella n. 17 – Crediti chirografari a favore di Banche e Finanziarie

	Debitore	Data	Contratto numero	Importo originale	Credito residuo	rata	garanzia	durata
1	IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE Debitore: ESPOSITO	27/10/05	122905	€ 2.100,00	€ 5.151,48	€ 105,00	-----	Linea credito senza scadenza
2	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO Coobbligato: SANNINO	14/02/06	20074179575312	€ 41.101,20	€ 530,63	€ 489,30	coniuge Sannino	7 anni
3	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO	20/11/09	4380899	€ 12.199,97	€ 6.632,48	€ 300,71	-----	4 anni
4	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO	24/05/10	10018664342770	€ 5.000,00	€ 4.078,03	€ 150,00	-----	Linea credito senza scadenza
5	NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC Debitore: Esposito	24/05/10	10018664342770	€ 1.240,00	€ 524,92	€ 25,83	-----	4 anni
6	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO Coobbligata: ESPOSITO	25/01/11	9197296	€ 29.974,00	€ 28.859,49	€ 499,57	coniuge Esposito	5 anni
7	SANTADER CONSUMER BANK Debitore: ESPOSITO	10/12/20	14451497	€ 3.117,05	€ 1.950,22	€ 103,67	-----	2 anni e sei mesi
8	AGOS DUCATO SPA Debitore: SANNINO Coobbligata: ESPOSITO	29/03/21	65492296	€ 50.884,00	€ 46.212,25	€ 421,00		10 anni
	TOTALE			€ 145.616,22	€ 93.939,50	€ 2.095,08		

Dal sovrastante prospetto risulta che la rata mensile a carico dei coniugi Sannino - Esposito è pari ad € 2.095,08.

La **sostenibilità del debito** è stata valutata prendendo in considerazione le entrate disponibili per il pagamento delle rate, costituite essenzialmente dalla differenza (C) tra i redditi personali del Sig.re Sannino Antonio (A) e le spese necessarie al sostentamento del suo nucleo familiare (B). La **Tabella N. 18** presenta un quadro riassuntivo della sostenibilità del debito.

Tabella N. 18- Sostenibilità del debito

Sostenibilità del debito	2021
A – Redditi Annuì Sannino Antonio	€ 27.151,00
B- Spese annuali Nucleo Familiare	€ 13.560,00
C- Entrate disponibili Annuali (A-B = C)	€ 13.591,76
D – Totale rate di debito annuali chirografari	€ 25.140,00
E – Debito non rateizzato	€ 160.868,80
Equilibrio/Squilibrio	Squilibrio

Come si vede dalla Tabella 18, il totale delle rate annuali, comprensivi anche di debiti non rateizzati, è pari ad € 186.008,8, mentre la capacità reddituale totale annua è pari a € 27.151,00. La situazione attuale si traduce in un perdurante squilibrio tra reddito e obbligazioni, che porta ad uno stato di sovraindebitamento.

§.9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEI DEBITORI A ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità dei ricorrenti intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Nella ricostruzione delle ragioni dell'incapacità dei debitori a far fronte alle obbligazioni assunte, che ha portato allo stato di attuale sovra-indebitamento, sicuramente un ruolo decisivo, come si legge nel ricorso di parte, ha avuto la grave patologia: **emorragia celebrale che ha colpito il Sig.re Sannino Antonio in data 04/05/2011, costringendolo ad**

interrompere ogni attività lavorativa per un lungo periodo, anche a causa della riabilitazione e delle cure a cui si è sottoposto.

Prima della malattia il **Sig.re Sannino Antonio**, come risulta dalla visura nominativa del Registro Imprese, qui allegata, era un imprenditore, amministratore di società: la **DE.MA.SA. ISOLAMENTI S.R.L. Prima**; la **NUOVA DE.MA.SA S.R.L.**. A seguito della malattia ha dovuto rinunciare a svolgere l'attività imprenditoriale, con conseguente impossibilità di continuare a versare con regolarità le rate dei finanziamenti sottoscritti in data anteriore al 2011 e che attualmente sono crediti deteriorati. La cessazione della società di cui era amministratore il Sig.re Sannino ha determinato anche la perdita di un reddito proprio per la Sig.ra Esposito, che era lavoratrice dipendente all'interno di quelle società, come si evince dall'estratto conto contributivo della sig.ra Esposito Gaetana dall'anno 2004 all'anno 2011. Di qui la impossibilità di continuare a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte prima del 2011. Ugualmente i debiti con Agenzia delle Entrate Riscossioni riguardano, per gli importi di maggior consistenza, l'attività imprenditoriale del Sig.re Sannino Antonio, ormai cessata.

Gli ultimi due finanziamenti, contratti nel 2020 e nel 2021, con SANTADER CONSUMER BANK SPA e AGOS-DUCATO SPA, sono ad oggi regolarmente rimborsati dai debitori, sui quali continua a gravare la situazione determinatasi prima del 2011.

§ 10. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ritiene che la documentazione depositata dai debitori a corredo della proposta, nonché quella consegnata ai sottoscritti ed allegata alla presente relazione, è completa ed attendibile.

§. 11 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO DAI DEBITORI

La proposta di accordo che viene proposta ai creditori, antecedenti l'apertura della procedura, è stata elaborata con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno superiore a quella

ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;

- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque ai Debitori un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore Sig.re Sannino Antonio di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si fornisce il dettaglio nella **Tabella N. 19, si propone la percentuale di soddisfazione indicata nella Tabella N. 20.**

Tabella N. 19 - Dati relativi ai debiti in essere

1) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	IMPORTI CARTELLE ESATTORIALI
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO SANNINO	€ 116.145,96
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO ESPOSITO	€ 15.248,22
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO SANNINO	€ 14.641,83
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO ESPOSITO	€ 394,48
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 146.430,49
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO SANNINO	€ 10.457,29
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO SANNINO	€ 152,88
RIMBORSO SPESE ESECUTIVE CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 132,55
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 688,35
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 135,24
ALTRE SPESE CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 32,00
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 11.598,31
TOTALE	€ 158.028,80

2) COMUNE DI NAPOLI – CREDITORE PRIVILEGIATO	2019-20-21 TARI SANNINO € 1.499,00
	2019-20-21 TARI ESPOSITO € 1.341,00

3) DEBITORI CHIRORAGRAFARI – BANCHE E FINANZIARIE

Debitore	Data	Contratto numero	Importo originale	Credito residuo	rata	garanzia	durata
IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE Debitore:ESPOSITO	27/10/05	122905	€ 2.100,00	€ 5.151,48	€ 105,00	-----	Linea credito senza scadenza
IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO Coobbligato: SANNINO	14/02/06	20074179575312	€ 41.101,20	€ 530,63	€ 489,30	coniuge Sannino	7 anni
IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO	20/11/09	4380899	€ 12.199,97	€ 6.632,48	€ 300,71	-----	4 anni
IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO	24/05/10	10018664342770	€ 5.000,00	€ 4.078,03	€ 150,00	-----	Linea credito senza scadenza
NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC Debitore: Esposito	24/05/10	10018664342770	€ 1.240,00	€ 524,92	€ 25,83	-----	4 anni
IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO Coobbligata:ESPOSITO	25/01/11	9197296	€ 29.974,00	€ 28.859,49	€ 499,57	coniuge Esposito	5 anni
SANTADER CONSUMER BANK Debitore: ESPOSITO	10/12/20	14451497	€ 3.117,05	€ 1.950,22	€ 103,67	-----	2 anni e sei mesi
AGOS DUCATO SPA Debitore: SANNINO Coobbligata: ESPOSITO	29/03/21	65492296	€ 50.884,00	€ 46.212,25	€ 421,00		10 anni
TOTALE			€ 145.616,22	€ 93.939,50	€ 2.095,08		

Tabella N. 20 – Percentuale di soddisfazione dei creditori nella proposta di Piano

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo deb. residuo	% falcidia	debito post stralcio
1 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Imposta lorda Sannino	PRIVILEGIATO	€ 116.145,96	50,00%	€ 58.072,98
2 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Imposta lorda Esposito	PRIVILEGIATO	€ 15.248,22	50,00%	€ 7.624,11
3 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Interessi mora Sannino	PRIVILEGIATO	€ 14.641,83	50,00%	€ 7.320,91
4 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Interessi mora Esposito	PRIVILEGIATO	€ 394,48	50,00%	€ 197,24
5 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Aggio Sannino	CHIROGRAFARIO	€ 10.457,29	20,00%	€ 2091,45
6 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Diritti notifica Sannino	CHIROGRAFARIO	€ 152,88	20,00%	€ 30,57

7	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Spese esecutive Sannino	CHIROGRAFARIO	€ 132,55	20,00%	€ 26,51
8	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Aggio Esposito	CHIROGRAFARIO	€ 688,35	20,00%	€ 137,67
9	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Diritti notifica Esposito	CHIROGRAFARIO	€ 135,24	20,00%	€ 27,04
10	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	Debiti erariali Altre Spese Esposito	CHIROGRAFARIO	€ 32,00	20,00%	€ 6,4
11	COMUNE NAPOLI	Debiti erariali Tari Sannino	PRIVILEGIATO	€ 1.499,00	50,00%	€ 749,5
12	COMUNE NAPOLI	Debiti erariali Tari Esposito	PRIVILEGIATO	€ 1.341,00	50,00%	€ 670,5
13	IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE	Credito apertura linea di credito Debitore:ESPOSITO	CHIROGRAFARIO	€ 5.151,48	20,00%	€ 1030,29
14	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC	Prestito personale Debitore: ESPOSITO Coobbligato: SANNINO	CHIROGRAFARIO	€ 530,63	20,00%	€ 265,31
15	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA	Finanziamento per acquisto beni/servizi Debitore: SANNINO	CHIROGRAFARIO	€ 6.632,48	20,00%	€ 1326,49
16	IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC	Credito apertura linea di credito Debitore: ESPOSITO	CHIROGRAFARIO	€ 4.078,03	20,00%	€ 815,6
17	NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC	Credito finalizzato beni/servizi Debitore: Esposito	CHIROGRAFARIO	€ 524,92	20,00%	€ 104,98
18	IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA	Finanziamento per acquisto beni/servizi Debitore: SANNINO Coobbligata:ESPOSITO	CHIROGRAFARIO	€ 28.859,49	20,00%	€ 5771,89
19	SANTADER COMSUMER BANK	Prestito personale Debitore: ESPOSITO	CHIROGRAFARIO	€ 1.950,22	20,00%	€ 390,04
20	AGOS DUCATO SPA	Prestito personale flessibile con copertura polizza assicurativa Debitore: SANNINO Coobbligata: ESPOSITO	CHIROGRAFARIO	€ 46.212,25	20,00%	€ 9.242,45
	Totale			€ 254.808,30		€ 95.901,93

L'importo complessivo che i debitori dovranno corrispondere è pari ad **€ 95.901,93**, a soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari. **Per il pagamento dei creditori i debitori mettono a disposizione la somma di € 700,00 mensili, provvedendo prima al pagamento dei creditori privilegiati e poi dei chirografari. Si prevedono 137 rate mensili per il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.**

A tali importi deve aggiungersi i crediti prededucibili, che devono essere soddisfatti prima dei creditori privilegiati e chirografari. Sono prededucibili: i compensi dovuti all'O.C.C. per

le verifiche operate e la redazione della presente relazione particolareggiata per un totale a saldo di € 5507,9, come da preventivo sottoscritto dagli istanti(doc.), così ripartiti: € 1287,30 all'OCC del COA di Napoli; € 2110,30 al Gestore Avv. Romina Amicolo; € 2110,30 al Gestore Avv. Giusy Bagnale; i compensi dell'Avv. Annalisa Falco per un totale di € 3.500,00 (doc.), quale assistente legale dell'istante, e quelli. Tali importi, indicati nella sottostante Tabella N. 21 andranno soddisfatti in prededuzione.

Tabella N. 21 – Creditori Prededucibili

Creditore	Debito iniziale	Riparto della somma spettante all'OCC
		Gestore Avv. Amicolo € 2110,30
		Gestore Avv. Bagnale € 2110,30
		OCC del COA di Napoli € 1287,30
avv Falco	€ 3.500,00	€ 3.500,00
TOTALE	€ 9.007,90	€ 5.986,00

Il compenso dell'OCC del COA di Napoli, verrà saldato in n. 7 rate mensili di euro 700,00 e n. 1 rata di € 607,09, a partire dal primo mese successivo l'omologa e per i successivi otto mesi.

Il compenso dell'Avv. Falco verrà saldata in n. 5 rate mensili di euro 700,00 a partire dal nono mese successivo l'omologa.

Qui di seguito si indicano riassuntivamente le modalità e le tempistiche di pagamento delle posizioni passive, riassunte schematicamente nell'ALLEGATO D – PIANO DI RIPARTO:

- a) **Pagamento delle spese di procedura** (come sopra determinate ovvero ridefinite in sede di OCC) in n. 7 rate mensili di euro 700,00 e n. 1 rata di € 607,09, a partire dal primo mese successivo l'omologa e per i successivi otto mesi **DA VERSARSI IN FAVORE DELL'OCC**;
- b) **Il compenso dell'Avv. Falco** verrà saldata in n. 5 rate mensili di euro 700,00 a partire dal nono mese successivo l'omologa, con rate dalla n 9 alla n 13;
- c) **Gli importi privilegiati da corrispondere all'agenzia dell'entrate riscossione, pari ad euro 73215,24 in 104 rate da 700 euro ed una rata da 415,24:** 104 rate dalla rata n 14 alla rata n 117 di euro 700.00; 1 rata la numero 118 di euro 415,24
- d) **gli importi privilegiati da corrispondere al comune a titolo di tari pari ad euro 1420,00 in 3**

rate: 1 rata la numero 118 di euro 284,76; 1 rata la numero 119 di euro 700,00; 1 rata la rata numero 120 di euro 435,24;

- e) **gli importi chirografari da corrispondere all'agenzia dell'entrate riscossione a titolo di agi e interessi pari ad euro 2319,64 in 4 rate:** 1 rata la numeri 120 di euro 264,76; 2 rate la numero 121-122 di euro 700,00; 1 rata la numero 123 di euro 654,88;
- f) **l'importo da corrispondere a favore della IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE – chirografaro pari ad euro 1030,29 in 3 rate:** 1 rata la numero 123 di euro 47,12; 1 rata la numero 124 di euro 700,00; 1 rata la numero 125 di euro 283,17;
- g) **l'importo da corrispondere a favore della IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC – chirografaro pari ad euro 265,31 in 1 rata:** la numero 125 di euro 265,31;
- h) **l'importo da corrispondere a favore della IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA – chirografaro pari ad euro 1326,49 in 3 rate:** 1 rata la numero 125 da euro 151,52; 1 rata la numero 126 da euro 700,00; 1rata la numero 127 di euro 474,97;
- i) **l'importo da corrispondere a favore della Banca IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC – chirografaro, pari ad euro 815,60 in 2 rate:** 1 rata la numero 127 di euro 225,03;1 rata la numero 128 di euro 590,57;
- j) **l'importo da corrispondere a favore della banca NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC – chirografaro, pari ad euro 104,98 in 1 rata:** la numero 128 di euro 104,9;
- k) **l'importo da corrispondere a favore della banca IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA – chirografaro pari ad euro 5771,89 in 10 rate:** 1 rata la numero 128 di euro 4,45; 8 rate dalla numero 129 alla numero 136 di euro 700,00; 1 rata la numero 137 di euro 167,44;
- l) **l'importo da corrispondere a favore della banca SANTADER COMSUMER BANK – chirografaro pari ad euro 390,04 in 1 rata:** la numero 137 di euro 390,04;
- m) **l'importo da corrispondere a favore della Banca AGOS DUCATO SPA – chirografaro pari ad euro 9242,45 in 14 rate:** 1 rata la numero 137 di euro 142,52; 13 rate dalla numero 138 alla numero 150 di euro 700,00.

Concretamente il pagamento dei creditori potrà avvenire nel modo seguente: il Sig.re Sannino Antonio ha domiciliato l'accredito dello stipendio di lavoratore dipendente sul proprio conto corrente bancario, acceso presso la Banca CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia Filiale Maserata, la quale riceverà autorizzazione dal Sig.re Sannino Antonio, a seguito dell'omologa, alla disposizione permanente di addebito sul

medesimo conto corrente entro il giorno 15 del mese della somma mensile di € 700,00 in favore del conto corrente postale dedicato ed intestato alla procedura di sovraindebitamento, che sarà aperto, a seguito della omologazione del presente Piano. Il riparto tra i creditori avverrà con cadenza annuale a cura dei nominati Gestori della crisi. Sul conto corrente postale intestato alla procedura, saranno versate altresì, a seguito dell'omologa del Piano, su disposizione del Giudice, e previa comunicazione al Giudice dell'esecuzione, le somme accantonate dal datore di lavoro del Sig.re Sannino Antonio nella procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) azionata da Banca Ifis Spa e attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Napoli R.G. 1124/2020 EM. Tali somme saranno destinate a soddisfazione, sia pure parziale dei creditori prededucibili, entro giorni trenta dall'omologazione del Piano, con conseguente aggiornamento del piano di riparto ed anticipazione delle rate dei creditori successivi.

Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino il 60% dei debiti, secondo le percentuali indicate nella Tabella N.2.

§11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto, dalle verifiche effettuate e sopra descritte, i coniugi Sannino Antonio e Esposito Gaetana non dispongono di alcuna consistenza patrimoniale. **Con il piano proposto, invece, i coniugi Sannino Antonio e Esposito Gaetana sarebbero in grado di soddisfare i creditori chirografari al 20,00% e i creditori privilegiati al 50%.** Tutti i crediti fiscali, ivi compresi i crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni, grazie alla modifica prevista dell'art. 7 comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012 sono soggetti, come ogni altro credito privilegiato, alla falcidia ex art. 7, comma 1, secondo periodo, l. n. 3/2012. Difatti tutti i crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca possono non essere soddisfatti

integralmente "allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione".

Sulla base dei dati ed informazioni raccolti **i Gestori ritengono probabilmente più conveniente per tutti i creditori il proposto piano di accordo, rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio. Si ritiene altresì che i crediti privilegiati nel presente piano saranno soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, anche atteso che i debitori non sono titolari di beni immobili e che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, sebbene titolare di un credito privilegiato è di fatto pregiudicata dall'azione esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Napoli promossa da Banca IFIS Spa.**

La convenienza del proposto Piano rispetto all'alternativa liquidatoria probabilmente sussiste anche ai sensi dell'art. 12 comma 3 - quater della L. n. 3/2012, (cd. Novella del cram down erariale nel sovraindebitamento), con specifico ed espresso riguardo alla convenienza di trattamento dei crediti tributari e contributivi, rispetto all'alternativa liquidatoria. Pertanto, qualora l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, i cui crediti sono pari al 62%, dovesse esprimere un voto negativo, "il tribunale potrebbe omologare l'accordo di composizione della crisi, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria" sopra citata, essendo l'adesione di quest'ultima, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, per le ragioni sopraesposte, decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2 L. n.3/2012.

§ 12. GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA

In forza della verifica di fattibilità ottenuta confrontando l'impegno finanziario così come proposto nel piano e i redditi disponibili del Sig. Sannino Antonio, si reputa di poter affermare la fattibilità economica del piano stesso. Il pagamento di una

rata mensile di € 700,00 consente di ritenere sostenibile il Piano proposto, ove si tenga conto del reddito mensile disponibile al netto delle spese familiari e di sostentamento, come emerge dalla sottostante **Tabella N. 22**.

Tabella N. 22 Sostenibilità del Piano Proposto

Sostenibilità del Piano Proposto	Mesi 12
A – Redditi Annuì Sannino Antonio	€ 27.151,00
B- Spese annuali Nucleo Familiare	€ 13.560,00
C- Somma disponibile per il pagamento dei creditori (A-B)	€ 13.591,00
D- Totale Rate Mensili: € 700,00 x 12 mesi = € 8400,00	€ 8.400,00
Sostenibilità D ≥ C	Sostenibile

Da tale confronto si evidenzia la sostenibilità della rata nel primo anno e nei successivi anni, per il dettaglio del piano completo si rimanda allo schema allegato.

Sulla base delle considerazioni espone nelle pagine precedenti i Gestori attestano la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti così come proposto. Si ribadisce che si tratta di un piano non supportato da garanzie di alcun genere e che pertanto la sua fattibilità è strettamente legata al mantenimento del posto di lavoro da parte del Sig.re Esposito Antonio.

§ 13. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte riteniamo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Accordo predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, i Gestori, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dai Debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura

e grado del privilegio;

- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

ATTESTANO

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012, nonché la convenienza per l'amministrazione finanziaria della proposta di soddisfacimento di cui al presente Piano rispetto all'alternativa liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 comma 3- quater legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Napoli, 01/04/2022

I Gestori

Avv. Romina Amicolo

Avv. Giusy Bagnale

§14. ALLEGATI

ALLEGATO A - CARTELLE ESATTORIALI A CARICO DI SANNINO ANTONIO RISULTANTI DALL'ESTRATTO DI RUOLO COMUNICATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI AI GESTORI IN DATA 12.01.2022

N.	Cartella	Descrizione trib./Ente	Importo cartella	Stato giuridico
1	n.07120120161397780000 € 670,03	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli	Imposta (I) (per tributi prescrizione 10 anni)	528,88
			Sanzioni (S) tributari	0
			Interessi (T)	105,76
			Interessi Mora	0
			Aggio	29,51
			Costo Notifica	5,88
2	n.07120120033676133000 € 702,63	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2010	Imposta (I) (per tributi prescrizione 10 anni)	426,69
			Sanzioni (S) tributari	0
			Interessi (T)	85,33
			Interessi Mora	127,2
			Aggio	57,53
			Costo Notifica	5,88
3	n. 07120120072816500000 € 831,64	Contravvenzione codice strada Prefettura di Modena 2010	Imposta (I) (per tributi prescrizione 10 anni)	535,69
			Sanzioni (S) tributari	0
			Interessi (T)	53,56
			Interessi Mora	168,33
			Aggio	68,18
			Costo Notifica	5,88
4	n.07120120072816500000 € 1.444,12	Contravvenzione codice strada Comune di Lagundo 2010	Imposta (I)	857
			Sanzioni (S) tributari	
			Interessi (T)	198,6
			Interessi Mora	269,29
			Aggio	119,23
			Costo Notifica	0
5	n.07120110072592105000 € 154,96	Contravvenzione codice strada Comune di Bolzano 2009	Imposta (I)	92,5
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	7,75
			Interessi Mora	36,52
			Aggio	12,31
			Costo Notifica	5,88
6	n.07120110072592105000 € 282,00	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2007	Imposta (I)	155
			Sanzioni	0
			Interessi (T)	35,2
			Interessi Mora	69,29
			Aggio	23,35

			Costo Notifica	0
7	n.07120110072592105000 € 623,00	Contravvenzione codice strada Prefettura di Modena 2009	Imposta (I)	322,69
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	96,8
			Interessi Mora	152,84
			Aggio	51,5
			Costo Notifica	0
8	n. 07120130048281156000 € 252,70	Contravvenzione codice strada Comune di Lodi 2009	Imposta (I)	161,1
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	74,75
			Interessi Mora	0
			Aggio	10,97
			Costo Notifica	5,88
9	n. 07120130048281156 000 € 549,64	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2011	Imposta (I)	437,69
			Sanzioni (S)	
			Interessi (T)	87,53
			Interessi Mora	0
			Aggio	24,42
			Costo Notifica	0
10	n. 07120110150001560 000 € 315,22	Contravvenzione codice strada Comune di Bologna 2008	Imposta (I)	154,62
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	57
			Interessi Mora	72,17
			Aggio	25,55
			Costo Notifica	5,88
11	n. 07120110150001560 000 € 2.357,47	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2010	Imposta (I)	1344,02
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	268,8
			Interessi Mora	550
			Aggio	194,65
			Costo Notifica	0
12	n. 07120110150001560 € 939,61	Contravvenzione codice strada Prefettura di Piacenza	Imposta (I)	535,69
			Sanzioni (S)	
			Interessi (T)	107,13
			Interessi Mora	219,21
			Aggio	77,58
			Costo Notifica	0
13	n. 07120120134164047000 € 173,20	Contravvenzione Codice della strada COMUNE DI GAETA POLIZIA URBANA anno 2009	Imposta (I)	90,5
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	38,75
			Interessi Mora	24,25
			Aggio	13,82
			Costo Notifica	5,88
14	n.07120120128302017000 € 678,54	Contravvenzione codice strada Comune di Bologna 2011	Imposta (I)	437,67
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	43,76
			Interessi Mora	135,67

			Aggio	55,54
			Costo Notifica	5,88
15	n.07120110247571201000 € 576,99	Tassa automobilistica not. Anno 2007 Regione Campania	Imposta (I)	296,78
			Sanzioni (S)	89,03
			Interessi (T)	36,73
			Interessi Mora	95,41
			Aggio	47,16
			Costo Notifica	5,88
			Altro	6
16	n.67113010181557009000	Irpef 2008 Amministrazione Finanziaria Direz. Prov. Napoli	Imposta (I)	€ 3.292,00
			Sanzioni (S)	€ 4.377,60
			Interessi (T)	€ 453,19
			Interessi Mora	1017,8
			Aggio	€ 731,95
			Costo Notifica	€ 8,75
17	n.07120110116991416000 € 2.897,36	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2009	Imposta (I)	1643,57
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	328,69
			Interessi Mora	680,47
			Aggio	238,75
			Costo Notifica	5,88
18	n.07120110108849868000 € 767,32	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli	Imposta (I)	426,69
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	85,33
			Interessi Mora	186,55
			Aggio	62,87
			Costo Notifica	5,88
19	n.67113010181543009000 € 40.455,35	Irpef 2007 Amministrazione Finanziaria Direz. Prov. Napoli	Imposta (I)	€ 13.978,00
			Sanzioni (S)	€ 16.850,40
			Interessi (T)	€ 2.308,67
			Interessi Mora	€ 4.312,84
			Aggio	€ 2.996,69
			Costo Notifica	€ 8,75
20	n.07120110160697671000 € 153,00	Contravvenzione codice strada Comune di Proceno 2009	Imposta (I)	€ 90,00
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	15,5
			Interessi Mora	29,46
			Aggio	12,16
			Costo Notifica	5,88
21	n.07120130135714092000 € 1.725,88	Contravvenzione Cod Strada 2012 Prefettura Caserta	Imposta (I)	1098,38
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	219,66
			Interessi Mora	274,54
			Aggio	127,42
			Costo Notifica	5,88
22	n.07120140034547766000 totale € 64.217,45	Irpef 2006 Amministrazione Finanziaria Direz.	Imposta	€ 22.173,00
			Sanzioni (S)	€ 26.607,60

		Prov. Napoli	Interessi (T)	€ 5.191,22
			Interessi Mora	€ 5.474,59
			Aggio	€ 4.756,41
			Costo Notifica	€ 8,75
23	n.07120130074689015000 € 152,86	Contravvenzione Cod Strada 2011 Amministrazione Prov Bologna	Imposta (I)	101,5
			Sanzioni (S)	0
			Interessi (T)	7,95
			Interessi Mora	25,28
			Aggio	12,15
			Costo Notifica	5,88
24	n.07120140086120314000 totale € 5.351,50	Irpef 2006 Amministrazione Finanziaria Direz. Prov. Napoli	Imposta (I)	€ 1.718,00
			Sanzioni (S)	€ 2.442,46
			Interessi	€ 417,39
			Interessi Mora	€ 361,29
			Aggio	€ 395,96
			Costo notifica	€ 3,10
			Diritti Notifica	€ 5,88
25	n. 07120140086120314000 € 321,45	Contravvenzione Cod Strada Comune di Napoli	Imposta (I)	158,9
			Sanzioni (S)	0
			Interessi	93,3
			Interessi Mora	35,45
			Aggio	23,8
			Costo-diritti notifica	0
26	n.07120140086120314000 € 440,69	Tassa automobilistica not. Anno 2009 Regione Campania	Imposta (I)	249,92
			Sanzioni (S)	74,98
			Interessi	23,43
			Interessi Mora	53,72
			Aggio	32,64
			Costonotifica + altro	0+ 6
27	n.07120140117918327000 € 1.447,31	Contravvenzione codice strada 2012 Comune di Malalbergo Polizia urbana	Imposta (I)	874
			Sanzioni (S)	0
			Interessi	283,85
			Interessi Mora	177,05
			Aggio	106,8
			Costo-diritti notifica	5,88
28	n.07120150150450922000 totale € 94,39	Credito ASL Unita' locale socio sanitaria n. 2 anno 2011	Imposta (I)	€ 81,05
			Interessi Mora	€ 12,22
			Aggio	€ 7,46
			Diritti notifica	€ 5,88
29	n.07120160074962090000 € 96,94	Contravvenzione codice strada 2013 Comune di Floridaia Polizia urbana	Imposta (I)	59,5
			Sanzioni (S)	0
			Interessi	19,8
			Interessi Mora	6,6
			Aggio	5,16
			Costo-diritti notifica	5,88
30	n.07120170013037825000 totale € 142,72	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2015	Imposta (I)	€ 99,73
			Interessi imposta	€ 19,94

			Interessi Mora	€ 9,42
			Aggio	€ 7,75
			Diritti notifica	€ 5,88
31	n.07120180009133727000 totale € 1338,86	Contravvenzione codice strada Prefettura di Napoli 2015	Imposta (I)	€ 862,73
			Interessi imposta	€ 345,09
			Interessi Mora	€ 49,71
			Aggio	€ 75,45
			Diritti notifica	€ 5,88
32	n.07120190008640204000 totale € 180,07	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2014	Imposta (I)	€ 102,42
			Interessi imposta	€ 58,80
			Interessi Mora	€ 3,01
			Aggio	€ 9,86
			Diritti notifica	€ 5,88
33	n.07120190076922218000 tot. € 331,31	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2014	Imposta (I)	€ 186,02
			Interessi imposta	€ 117,25
			Interessi Mora	€ 3,74
			Aggio	€ 18,42
			Diritti notifica	€ 5,88
34	n.07120200038108546000 totale € 339,96	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2015	Imposta (I)	€ 206,04
			Interessi imposta	€ 118,30
			Interessi Mora	€ 0,00
			Aggio	€ 9,74
			Diritti notifica	€ 5,88
35	n. 07120210009864429000 totale € 310,37	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2017	Imposta (I)	€ 181,52
			Interessi imposta	€ 114,10
			Interessi Mora	€ 0,00
			Aggio	€ 8,87
			Diritti notifica	€ 5,88
36	n.07120210101505619000 totale € 177,49	Contravvenzione codice strada Comune di Napoli 2017	Imposta (I)	€ 99,00
			Interessi imposta	€ 14,50
			Interessi Mora	€ 0,00
			Aggio	€ 5,01
			Diritti notifica	€ 5,88

ALLEGATO B - CARTELLE ESATTORIALI A CARICO DI ESPOSITO GAETANA RISULTANTI DALL' ESTRATTO DI RUOLO COMUNICATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI AI GESTORI IN DATA 01.02.2022

	Cartella	Descrizione trib./Ente	Importo cartella	Stato giuridico
1	n. 07120120019905964000 totale € 359,46	Tassa Smaltimento Rifiuti Comune Napoli 2010	Imposta privilegiati	242
			Interessi (T) privilegiati	0
			Interessi Mora privilegiati	74,25
			Rimborso spese esecutive chirografario	8,87
			Aggio chirografario	28,46
			Costo Notifica chirografario	5,88
2	n.07120130135828023000 totale € 967,49	Tassa Smaltimento Rifiuti Comune Napoli 2006	Imposta privilegiati	540
			Interessi (T) privilegiati	100
			Interessi Mora privilegiati	135,68
			sanzioni	87
			Rimborso spese esecutive chirografario	24,52
			Aggio chirografario	69,41
3	n. 07120180065956020000 totale € 341,25	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2014 totale € 341,25	Imposta privilegiati	€ 180,02
			Interessi (T) privilegiati	€ 113,05
			Interessi Mora privilegiati	€ 7,33
			Rimborso spese esecutive chirografario	€ 16,95
			Aggio chirografario	€18,02
			Costo Notifica chirografario	€ 5,88
4	n. 07120170013037825001 totale € 150,89	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2015 totale € 150,89	Imposta privilegiati	99,73
			Interessi (T) privilegiati	19,94
			Interessi Mora privilegiati	9,56
			Rimborso spese esecutive chirografario	8,03
			Aggio chirografario	7,75
			Costo Notifica	5,88

			chirografario	
5	n. 07120150075416191001 totale 166,24	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2011	Imposta privilegiati	79,5
			Interessi (T) privilegiati	47,7
			Interessi Mora privilegiati	13,01
			Rimborso spese esecutive chirografario	8,93
			Aggio chirografario	11,22
			Costo Notifica chirografario	5,88
6	n. 07120130075150674000 totale 583,66	Tassa Smaltimento Rifiuti Comune Napoli 2010	Imposta privilegiati	422
			Interessi (T) privilegiati	0
			Interessi Mora privilegiati	95,02
			Rimborso spese esecutive chirografario	14,22
			Aggio chirografario	46,54
			Costo Notifica chirografario	5,88
7	n. 07120180069985748000 totale € 762,23	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura Salerno 2014	Imposta privilegiati	349,23
			Interessi (T) privilegiati	314,3
			Interessi Mora privilegiati	14,22
			Rimborso spese esecutive chirografario	37,94
			Aggio chirografario	40,66
			Costo Notifica chirografario	5,88
8	n. 07120190008857538000 totale € 720,65	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura Napoli 2014	Imposta privilegiati	349,23
			Interessi (T) privilegiati	314,3
			Interessi Mora privilegiati	10,78
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	40,46
			Costo Notifica chirografario	5,88
9	n. 07120180026752371000 totale € 143,66	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Venezia 2016	Imposta privilegiati	101,1
			Interessi (T) privilegiati	16,9

			Interessi Mora privilegiati	5,29
			Rimborso spese esecutive chirografario	7,09
			Aggio chirografario	7,4
			Costo Notifica chirografario	5,88
10	n. 07120190028818772000 totale € 758,15	Contravvenzione Codice della Strada Comune Sperlonga 2015	Imposta privilegiati	467,5
			Interessi (T) privilegiati	226,25
			Interessi Mora privilegiati	15,93
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	42,59
			Costo Notifica chirografario	5,88
11	n. 07120190035868172000 totale € 1138,45	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Roma 2014	Imposta privilegiati	578,73
			Interessi (T) privilegiati	520,85
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	32,99
			Costo Notifica chirografario	5,88
12	n. 07120190064391676000 totale € 1078,84	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Roma 2014	Imposta privilegiati	578,73
			Interessi (T) privilegiati	462,98
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	31,25
			Costo Notifica chirografario	5,88
13	n. 07120190109592108000 totale € 710,52	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Gaeta 2015	Imposta privilegiati	475,97
			Interessi (T) privilegiati	181,07
			Interessi Mora privilegiati	7,72
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio	39,88

			chirografario	
			Costo Notifica chirografario	5,88
14	n. 07120190109592108000 totale € 676,41	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Napoli 2015	Imposta privilegiati	351,36
			Interessi (T) privilegiati	281,08
			Interessi Mora privilegiati	5,69
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	38,28
			Costo Notifica chirografario	0
15	n. 07120190114336320000 € 657,29	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Napoli 2015	Imposta privilegiati	351,36
			Interessi (T) privilegiati	281,08
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	18,97
			Costo Notifica chirografario	5,88
16	n. 07120190125521081000 totale € 819,28	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Napoli 2015	Imposta privilegiati	464,53
			Interessi (T) privilegiati	325,17
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	23,7
			Costo Notifica chirografario	5,88
17	n. 07120190125521081000 totale € 1026,49	Contravvenzione Codice della Strada Prefettura di Roma 2015	Imposta privilegiati	586,23
			Interessi (T) privilegiati	410,36
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	29,9
			Costo Notifica chirografario	0
18	n. 07120190140061332 totale € 1033,05	Contravvenzione Codice della Strada	Imposta privilegiati	586,62

		Prefettura di Roma 2016	Interessi (T) privilegiati	410,63
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	29,92
			Costo Notifica chirografario	5,88
19	n. 07120200077196850000 totale € 629,03	S.A.P.N.A. -SISTEMAAMBIENTE PROVINCIA Di NAPOLI 2012	Imposta privilegiati	423
			Interessi (T) privilegiati	46
			Interessi Mora privilegiati	0
			Sanzioni privilegiati	127
			Recupero spese	9
			Aggio chirografario	18,15
			Costo Notifica chirografario	5,88
20	n. 07120200038352972000 totale € 172,92	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2015	Imposta privilegiati	103,02
			Interessi (T) privilegiati	59,15
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	4,87
			Costo Notifica chirografario	5,88
21	n.07120210010101979000 totale € 112,51	Contravvenzione Codice della Strada Comune di Napoli 2016	Imposta privilegiati	68,52
			Interessi (T) privilegiati	35
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	3,11
			Costo Notifica chirografario	5,88
22	n. 07120210019356388000 totale € 615,64	TARI Comune di Napoli 2014	Imposta privilegiati	446
			Interessi (T) privilegiati	6
			Interessi Mora privilegiati	0

			Sanzioni privilegiati	134
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	17,76
			Rimborso spese	6
			Costo Notifica chirografario	5,88
23	n.07120210101834755000 totale € 798,98	TARI Comune di Napoli 2013	Imposta privilegiati	546
			Interessi (T) privilegiati	55
			Interessi Mora privilegiati	0
			Sanzioni privilegiate	163
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	23,1
			Altre spese	6
			Costo Notifica chirografario	5,88
24	n. 07120210111673246000 totale € 856,69	Cartella A.S.L.Napoli 1Centro 2013	Imposta privilegiati	826,03
			Interessi (T) privilegiati	0
			Interessi Mora privilegiati	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Aggio chirografario	24,78
			Costo Notifica chirografario	5,88
25	n. 07120220031426155000 totale € 631,09	TARI COMUNE NAPOLI anno 2016	Imposta privilegiati	436
			Interessi (T) privilegiati	34
			Interessi Mora privilegiati	0
			Sanzioni privilegiate	131
			Aggio chirografario	18,21
			Costo Notifica chirografario	5,88
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Altre spese	6
26	n. 07120210111673246000	TARI COMUNE NAPOLI	Imposta	513

	totale € 719,97	anno 2017	privilegiati	
			Interessi (T) privilegiati	26
			Interessi Mora privilegiati	0
			Sanzioni privilegiate	154
			Aggio chirografario	20,97
			Costo Notifica chirografario	0
			Rimborso spese esecutive chirografario	0
			Altre spese	6

ALLEGATO C: DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEBITORIA IN ESSERE

1) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	IMPORTI CARTELLE ESATTORIALI
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO SANNINO	€ 116.145,96
IMPOSTA LORDA CREDITO PRIVILEGIATO ESPOSITO	€ 15.248,22
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO SANNINO	€ 14.641,83
INTERESSI MORA CREDITO PRIVILEGIATO ESPOSITO	€ 394,48
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 146.430,49
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO SANNINO	€ 10.457,29
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO SANNINO	€ 152,88
RIMBORSO SPESE ESECUTIVE CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 132,55
AGGIO CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 688,35
DIRITTI DI NOTIFICA CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 135,24
ALTRE SPESE CREDITO CHIROGRAFARIO ESPOSITO	€ 32,00
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 11.598,31
TOTALE	€ 158.028,80
2) COMUNE DI NAPOLI – CREDITORE PRIVILEGIATO	2019-20-21 TARI SANNINO € 1.499,00
	2019-20-21 TARI ESPOSITO € 1.341,00

3) DEBITORI CHIROGRAFARI – BANCHE E FINANZIARIE

Debitore	Data	Contratto numero	Importo originale	Credito residuo	rata	garanzia	durata
IFIS NPA BANCA EX CARREFOUR BANQUE Debitore:ESPOSITO	27/10/05	122905	€ 2.100,00	€ 5.151,48	€ 105,00	-----	Linea credito senza scadenza
IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO Coobbligato: SANNINO	14/02/06	20074179575312	€ 41.101,20	€ 530,63	€ 489,30	coniuge Sannino	7 anni
IFIS NPA BANCA EX COMPASS SPA Debitore: SANNINO	20/11/09	4380899	€ 12.199,97	€ 6.632,48	€ 300,71	-----	4 anni
IFIS NPA BANCA EX FINDOMESTIC Debitore: ESPOSITO	24/05/10	10018664342770	€ 5.000,00	€ 4.078,03	€ 150,00	-----	Linea credito senza scadenza
NAMIRA SGR S.P.A. EX FINDOMESTIC Debitore: Esposito	24/05/10	10018664342770	€ 1.240,00	€ 524,92	€ 25,83	-----	4 anni
IFIS NPA BANCA EX COMPASS	25/01/11	9197296	€ 29.974,00	€ 28.859,49	€ 499,57	coniuge	5 anni

SPA Debitore: SANNINO Coobbligata:ESPOSITO						Esposito	
SANTADER CONSUMER BANK Debitore: ESPOSITO	10/12/20	14451497	€ 3.117,05	€ 1.950,22	€ 103,67	-----	2 anni e sei mesi
AGOS DUCATO SPA Debitore: SANNINO Coobbligata: ESPOSITO	29/03/21	65492296	€ 50.884,00	€ 46.212,25	€ 421,00		10 anni
TOTALE			€ 145.616,22	€ 93.939,50	€ 2.095,08		

ALLEGATO D – PIANO DI RIPARTO

	gen	feb	marz	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1						1 rata E 700 x OCC	2 rata E 700 x OCC	3 rata E 700 x OCC	4 rata E 700 x OCC	5 rata E 700 x OCC	6 rata E 700 x OCC	7 rata E 700 x OCC
2	8 rata E 607,09 X OCC	9 rata E 700 X AVV FALCO	10 rata E 700 X AVV FALCO	11 rata E 700 X AVV FALCO	12 rata E 700 X AVV FALCO	13 rata E 700 X AVV FALCO	14 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	15 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	16 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	17 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	18 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	19 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
3	20 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	21 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	22 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	23 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	24 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	25 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	26 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	27 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	28 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	29 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	30 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	31 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
4	32 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	33 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	34 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	35 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	36 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	37 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	38 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	39 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	40 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	41 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	42 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	43 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
5	44 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	45 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	46 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	47 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	48 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	49 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	50 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	51 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	52 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	53 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	54 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	55 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
6	56 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	57 Rata E 700 X AGEN ENTR RISC	58 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	59 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	60 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	61 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	62 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	63 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	64 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	65 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	66 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	67 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
7	68 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	69 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	70 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	71 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	72 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	73 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	74 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	75 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	76 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	77 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	78 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	79 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
8	80 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	81 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	82 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	83 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	84 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	85 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	86 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	87 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	88 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	89 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	90 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	91 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
9	92 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	93 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	94 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	95 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	96 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	97 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	98 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	99 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	100 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	101 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	102 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	103 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
10	104 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	105 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	106 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	107 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	108 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	109 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	110 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	111 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	112 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	113 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	114 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	115 rata E 700 X AGEN ENTR RISC
11	116 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	117 rata E 700 X AGEN ENTR RISC	118 rata E 415,24 X 700 X AGEN ENTR RISC ed E 284,76 X COM NAPOLI	119 RATA E 700 X COMUNE NAPOLI	120 RATA E 435,24 X COM NAPOLI ed E E 264,76 X AER AGI	121 RATA E 700 X AGE ENTR RISC X AGI	122 RATA E 700 X AGE ENTR RISC X AGI	123 RATA E 652,88 X AGE ENTR RISC X AGI ed E 47,12 X IFIS - CARREFOUR	124 RATA E 700 X IFIS - CARREFOUR	125 RATA E 283,17 X IFIS - CARREF ed E 265,31 X IFIS FIND ed E 151,52 X IFIS -COMPASS	126 rata E 700 X IFIS- COMPASS	127 rata E 474,97 X IFIS - COMPASS ed E 225,03 X IFIS- FINDOM
12	128 rata E 590,57 X IFIS – FIND ed E 104,98 X NAMIRA ed E 4,45 X FINDO- COMPAS	129 rata E 700 X FINDO- COMPASS	130 rata E 700 X FINDO- COMPASS	131 rata E 700 X FINDO- COMPASS	132 rata E 700 X FINDO- COMPASS	133 rata E 700 X FINDO- COMPASS	134 rata E 700 X FINDO- COMPASS	135 rata E 700 X FINDO- COMPASS	136 rata E 700 X FINDO- COMPASS	137 rata E 167,44 X FINDO- COMP ed E 390,04 X SANTANDER ed E 142,52,52 X AGOS	138 RATA EURO 700 X AGOS	139 rata E 700 X AGOS
13	140 RATA EURO 700 X AGOS	141 RATA EURO 700 X AGOS	142 RATA EURO 700 X AGOS	143 RATA EURO 700 X AGOS	144 RATA EURO 700 X AGOS	145 RATA EURO 700 X AGOS	146 RATA EURO 700 X AGOS	147 RATA EURO 700 X AGOS	148 RATA EURO 700 X AGOS	149 RATA EURO 700 X AGOS	150 RATA EURO 700 X AGOS	

ALLEGATO E - ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

1. NOMINA GESTORI AVV.TI AMICOLO E BAGNALE DA PARTE DELL'OCC ORDINE AVV NAPOLI PROT N 53/21
2. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SIG. SANNINO DEL 17/10/2021
3. INTEGRAZIONE DOMANDA SIG. ESPOSITO DEL 3/01/2022
4. VERBALE PRIMO INCONTRO CON IL SIG. SANNINO DEL 27/12/2021
5. BUSTE PAGA SIG. SANNINO ANNO 2021
6. CERTIFICAZIONI UNICHE SIG. SANNINO ANNO 2019-2020-2021
- 6.1. CERTIFICAZIONI UNICHE SIG.RA ESPOSITO 2020
7. MODELLI 730 SIG. SANNINO ANNI 2019-2020-2021
- 7.1. MODELLO 730 SIG. ESPOSITO ANNO 2020
8. ESTRATTO DI RUOLO AGENZIA DELL'ENTRATE SIG. SANNINO
9. ESTRATTO DI RUOLO AGENZIA DEL''ENTRARE SIG.RA ESPOSITO
10. ESTRATTO DI RUOLO COMUNE DI NAPOLI TARI NON PAGATA SIG. SANNINO
11. ESTRATTO DI RUOLO COMUNE DI NAPOLI TARI NON PAGATA SIG.RA ESPOSITO
12. ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI SOMME A DEBITO A FAVORE DELL'INPS PER IL SIG. SANNINO
13. ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE INPS SIG. SANNINO
14. ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE INPS SIG.RA ESPOSITO
- 14.1. STAMPA CASSETTO PREVIDENZIALE INPS ESPOSITO GAETANA PRESTAZIONI IN PAGAMENTO ANNO 2020
- 14.2. CONTRATTO DI LAVORO PER PRESTAZIONI DI LAVORO COME COLLABORATORE DOMESTICO NON CONVIVENTE DAL 4/05/2020 A TFMPO INDETERMINATO CON DATORE DI LAVORO PRIVATO
15. RICHIESTA A MEZZO PEC DEL 29/12/2020 DAI GESTORI ALL'AGENZIA DELLE DELL'ENTRATE PER CONOSCERE ULTERIORI DEBITI A CARICO DEL SIG. SANNINO
16. RICHIESTA A MEZZO PEC DEL 29/01/2022 PEC FATTE DAI GESTORI ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER CONOSCERE ULTERIORI DEBITI A CARICO DEL SIG.RA ESPOSITO
17. STAMPA PAGINA CASSETTO FISCALE ASSENZA DEBITI NON CARTOLARIZZATI AGENZIA DELL'ENTRATE SIG. SANNINO
18. STAMPA PAGINA CASSETTO FISCALE ASSENZA DEBITI NON CARTOLARIZZARI AGENZIA DELL'ENTRATE SIG.RA ESPOSITO
19. PRECISAZIONE DEL CREDITO BANCA AGOS PER IL SIG. SANNINO DEL 19/01/2022
- 19.1. CONTRATTO CONTATTO PRESTITO AGOS DUCATO
20. PRECISAZIONE DEL CREDITO BANCA IFIS PER SANNINO DEL 19/01/22
- 20.1. CONTRATTO COMPASS N 04380999 CEDUTO A MB CREDIT CEDUTO A BANCA IFIS
- 20.2. CESSIONE MB CREDIT A IFIS PRESTITO N 04380999
- 20.3. DECRETO INGIUNTIVO TRIB DI NAPOLI
21. COMUNICAZIONE FINDOMESTIC DI CESSIONE CREDITI AD IFIS DEL 08/02/2022 PER LA SIG.RA ESPOSITO
22. PEC FATTA DAI GESTORI ALLA BANCA IFIS PER PRECISAZIONE DEL CREDITO SIG.RA ESPOSITO GAETANA DEL 04/02/2022
23. PEC FATTA DAI GESTORI ALLA BANCA CARREFOUR PER PRECISAZIONE DEL CREDITO SIG.RA ESPOSITO GAETANA DEL 10/02/2022
24. RICHIESTA FATTA DAI GESTORI A BANCA IFIS DEL 22-02-22 PER LA SIG.RA ESPOSITO
25. COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UNA POSIZIONE DEBITORIA DA PARTE DI IFIS A FAVORE DI NAMIRA DEL 23/02/22
26. PRECISAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DI NAMIRA DEL 25/02/2022
27. PRECISAZIONE DEL CREDITO VANTATO DA BANCA IFIS PER LA SIG.RA ESPOSITO

28. CONTRATTO COMPASS n 9197296 CEDUTO IFIS
28.1. CESSIONE DEL CREDITO COMPASS A IFIS
28.2. DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NAPOLI
29. CONTRATTO FINDOMESTIC N.10018664342770 CEDUTO A IFIS
29.1. CESSIONE DEL CREDITO FINDOMESTIC A IFIS
29.2. ESTRATTO CONTO FINDOMESTIC N. 10018664342770 CEDUTO A IFIS
30. CONTRATTO PRESTITO CARREFOUR N.122905
30.1. CESSIONE DEL CONTRATTO CARREFOUR A IFIS
30.2. CERTIFICAZIONE DEL CREDITO CARREFOUR
31. CONTRATTO FINDOMESTIC N. 20074179575312 CEDUTO A IFIDS
31.1. CESSIONE DEL CREDITO FINDOMESTIC A IFIS
31.2. ESTRATTO CONTO FINDOMESTIC N 20074179575312 CEDUTO A IFIS
32. PROVVEDIMENTO DOTT Fiengo RG 1124/2020 TRIB DI NAPOLI DEL 24-01-2022
33. CONTRATTO SANTANDER N 15451497
34. CONTEGGI ESTINZIONE ANTICIPATA
35. ESTRATTO CONTO CORRENTE BANCARIO ULTIMI 3 ANNI SIG SANNINO
36. ESTRATTO CONTO CORRENTE POSTALE ULTIMI 5 ANNI SIG.RA ESPOSITO
37. AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI PER GLI ANNI 2017-2018 SIG. SANNINO
38 AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI PER GLI ANNI 2017 SIG.RA ESPOSITO
39. ESTRATTO ATTO DI MATRIMONIO
40. AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA
41. CARICHI PENDENTI SIG. SANNINO
42.CASELLARIO GIUDIZIARIO SIG. SANNINI
43.CARICHI PENDENTI SIG. ESPOSITO
44.CASELLARIO GIUDIZIARIO ESPOSITO
45.CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA SIG. ANNINO
45.1. CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIO SIG. SANNINO
45.2. CRIF SIG. SANNINO
46. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA SIG.RA ESPOSITO
46.1. CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIO SIG.RA ESPOSITO
46.2. CRIF SIG.RA ESPOSITO
47. AUTOCERTIFICAZIONE A FIRMA DEL SIG. SANNINO CHE NON HA BENI IMMOBILI E NON HA FATTO ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO
47.1. AUTOCERTIFICAZIONE A FIRMA DELLA SIG.RA ESPOSITO CHE NON HA BENI IMMOBILI E NON HA FATTO ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO
48. AUTOCERTIFICAZIONE A FIRMA DELLA SIG.RA DE MATTEO GIOVANNA INERENTE LA PENSIONE SOCIALE 67 ANNI PERCEPITA DALLA STESSA
49.VISURA CAMERALE NUOVA DE.MA.SA. DEL 21/10/2021
49.1. VISURA DI CARICHE SOCIALI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE SANNINO DEL 14/2/2022
49.2. BILANCI DI LIQUIDAZIONE
50. PRO FORMA FATTURA AVV FALCO
51.PREVENTIVO SPESE PROCEDURA DA VERSARE ALL'OCC FIRMATO DAL SIG. SANNINO
52. CARTELLE CLINICHE DEL SIG.RE SANNINO ALLEGATE ALLA DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRA-INDEBITAMENTO.